



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 506

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 settembre 2011

I N D I C E

Commissioni congiunte

4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	8
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	16
<i>Plenaria</i>	»	16
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	29
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 225) (ant.)</i>	»	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 226) (pom.)</i>	»	35
<i>Plenaria</i>	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i>	»	53
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	54
<i>Plenaria</i>	»	54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Plenaria</i>	»	56
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	59
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	105

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 20 settembre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
CIRIELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 389 RECANTE DISCIPLINA CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E SICUREZZA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 settembre 2011

Sottocommissione per i pareri

168^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(2859) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2860) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (n. 389)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi e condizioni)

Il relatore VIZZINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, osservando, in riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, l'opportunità di specificare quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice dei contratti pubblici.

Quanto all'articolo 5, comma 2, segnala la necessità che sia definita la disciplina applicabile ai contratti ivi previsti, i quali, altrimenti, non rientrerebbero né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice dei contratti pubblici.

In ordine all'articolo 23, comma 4, in base al quale talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate al verificarsi di determinate condizioni, rileva che tale possibilità debba essere prevista già nel contenuto del bando.

Propone, quindi, di esprimere alla Commissione di merito osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere le osservazioni espresse dal relatore, chiede che il rilievo riferito al comma 2 dell'articolo 5 sia formulato come condizione.

Il relatore VIZZINI (*PdL*) conviene con la proposta della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (n. 398)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore VIZZINI (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, soffermandosi, in primo luogo, sull'articolo 5, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno che, in luogo della previsione di una quota riservata alle donne per la composizione della Commissione esaminatrice ivi prevista, si faccia riferimento alla esigenza di rispettare l'equilibrio di genere.

Quanto all'articolo 6, relativo agli adempimenti preliminari della Commissione esaminatrice, rileva la necessità di specificare, al comma 2, lettera *b*), che i criteri di valutazione delle prove e dei titoli siano stabiliti prima dell'inizio delle relative procedure.

Propone, quindi, di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La senatrice INCOSTANTE (PD), nel condividere le osservazioni avanzate dal relatore, chiede che, in riferimento all'articolo 5, comma 3, sia indicata l'esigenza che, in luogo della fissazione di una quota riservata alle donne, venga piuttosto determinato un limite massimo di componenti del medesimo sesso, eventualmente nella misura dei due terzi.

Il relatore VIZZINI (PdL) conviene con la proposta della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

(2422) DIVINA e PITTONI. – *Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza* (Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario)

Il relatore VIZZINI (PdL) illustra gli emendamenti riferiti al testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge in titolo, proponendo, in primo luogo, di esprimere un parere non ostantivo sull'emendamento 1.1.

Quanto all'emendamento 1.2, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che l'effetto che si produrrebbe è suscettibile di differenziare, in modo irragionevole, le forme e le condizioni di autonomia che la Costituzione riconosce, nella medesima intensità, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione conviene

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

322^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1178) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(1633) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori

(2821) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(2848) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BODEGA e MAZZATORTA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(2893) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Continua la discussione generale.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che il discredito nei confronti dei parlamentari sia favorito dai comportamenti non virtuosi della classe politica, in particolare dalle degenerazioni affaristiche, come fu all'epoca dell'inchiesta cosiddetta «Mani pulite». Si è affermato perciò il convincimento diffuso che i costi non sono proporzionati alla capacità e all'efficienza del Parlamento: i politici risultano dunque indifendibili e ogni loro resistenza appare come reazione corporativa e non persuasiva.

Effettivamente, i costi della politica sono connessi soprattutto alla rete di interessi, appalti e incarichi che caratterizzano i rapporti tra la politica e gli affari. Tuttavia, la riduzione del numero dei parlamentari rappresenta un atto propedeutico e fatalmente necessario che il Parlamento deve approvare se vuole dimostrare che la politica finalmente rinuncia al proprio *status* di privilegio.

Conclude, sottolineando l'esigenza di fissare un termine breve per la presentazione di emendamenti e di accelerare e concludere l'esame del disegno di legge n. 3 in materia di requisiti di candidabilità ed eleggibilità per assicurare una maggiore onorabilità dei membri del Parlamento.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dissente dalle considerazioni del senatore Pardi: il clima antipolitico, a suo avviso, non può essere soddisfatto con una riduzione drastica del numero dei parlamentari. Il Parlamento è l'organo costituzionale che promana direttamente dalla sovranità popolare e partecipa alla formazione di tutte le altre istituzioni: ha, dunque, una po-

sizione di primato, se non di centralità, nel sistema democratico. L'esigenza, da più parti avvertita, di una riduzione dei membri delle Camere dovrebbe essere ricondotta, a suo avviso, a una generale riorganizzazione della funzione legislativa; invece, il dibattito si limita a prendere in considerazione una serie di numeri, indipendentemente dalle conseguenze che quelle proposte potranno determinare in termini di efficienza, rappresentatività e riduzione dei costi. Se si ritiene che il grado di rappresentatività deve essere ridotto a vantaggio di una maggiore efficienza delle Camere, tale principio si dovrebbe riflettere anche sull'elezione dei deputati al Parlamento europeo e sulle regole che disciplinano la presenza in Aula dei parlamentari, nonché sulla composizione dei Consigli sia nelle Regioni a Statuto ordinario sia in quelle con autonomia speciale.

Conclude, osservando che una maggiore efficienza delle Camere potrebbe essere favorita dalla riforma del bicameralismo e segnalando comunque l'esigenza di corredare la riduzione del numero dei parlamentari con idonee disposizioni transitorie, in analogia a quanto fu fatto in occasione dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che la crisi di autorevolezza del Parlamento, e indirettamente della democrazia, dipende dalla incapacità di decidere dimostrata nell'arco di diverse legislature. Si potrebbe fare un lungo elenco di ciò che sarebbe stato preferibile realizzare prima, tuttavia è opportuno concludere la legislatura con un atto che dimostri la consapevolezza e l'attenzione del Parlamento, limitandosi a trovare il consenso sulla riduzione del numero dei parlamentari. È vero che i cosiddetti costi della politica sono determinati soprattutto da apparati diversi da quelli parlamentari, ma il legislatore non ha l'autorevolezza per intervenire in altri ambiti, se non colpisce anzitutto alcuni suoi privilegi non difendibili, ad esempio i rimborsi forfetari delle spese e i vitalizi non proporzionali ai contributi effettivamente versati.

Sarebbe preferibile che la riduzione del numero dei parlamentari fosse accompagnata dalla revisione del bicameralismo, nel senso in cui si muove anche il disegno di legge n. 1589, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori. Però nella situazione attuale la Commissione dovrebbe limitarsi a definire le proposte in titolo, quale segnale di autoriforma consapevole e di risposta alle istanze dell'opinione pubblica. Inoltre, la riduzione del numero dei parlamentari è coerente con il trasferimento di sovranità che si è determinato a favore di enti sovranazionali e con il progressivo sviluppo dell'attività legislativa delle Regioni.

La senatrice BASTICO (*PD*) sottolinea la necessità di un riassetto complessivo delle istituzioni repubblicane, a seguito dei mutamenti avvenuti nell'assetto socio-economico del Paese, ma anche in quello costituzionale, dopo la riforma del Titolo V. A suo avviso, occorre dare un segnale all'opinione pubblica con una riduzione del numero dei parlamentari, il riassetto dell'ente provincia e l'introduzione in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio.

La sua parte politica è disponibile a considerare una revisione organica del bicameralismo, ma la riduzione del numero dei parlamentari può essere decisa a prescindere dalla riorganizzazione delle funzioni delle Camere. In proposito, ricorda che il disegno di legge proposto dal senatore Zanda indica un numero di componenti congruo e funzionale anche a una apprezzabile riduzione dei costi. Tuttavia, un intervento per abbattere gli oneri eccessivi della politica, piuttosto che sui livelli di rappresentanza, dovrebbe essere realizzato nell'ambito degli apparati burocratici, dove si annidano duplicazioni e privilegi.

Il senatore BODEGA (*LNP*) condivide il rilievo del senatore Pastore sul primato costituzionale del Parlamento, depositario della sovranità popolare e osserva che il suo primato è stato progressivamente compromesso dall'attività preponderante di altri organi costituzionali, come il Governo. Quello del numero dei parlamentari, a suo avviso, non è un tema particolarmente sentito dai cittadini, ma viene utilizzato strumentalmente dai mezzi di comunicazione. Sarebbe opportuno un progetto organico di riforma parlamentare ma, considerata l'attuale contingenza, è opportuno dare luogo a decisioni concludenti sui disegni di legge costituzionale in titolo, che potranno essere rafforzati con la presentazione del preannunciato progetto di riforma del Governo. Tra l'altro, una riduzione dei parlamentari consentirebbe di alleggerire i costi della politica e degli apparati e di migliorare l'efficienza del legislatore.

Conclude, segnalando l'esigenza di promuovere anche un abbassamento dei limiti di età per l'elettorato passivo.

Il senatore VITALI (*PD*) ritiene che le proposte relative alla riforma del Parlamento, insieme a quella dell'ordinamento degli enti locali, siano ormai giunte a un punto di maturazione politica tale da giustificare un'accelerazione del loro esame. Pur condividendo la necessità, illustrata in particolare dal senatore Saro nella seduta precedente, di una riorganizzazione complessiva dell'attività legislativa, comprende e aderisce alle motivazioni che hanno indotto i presentatori dei disegni di legge costituzionale in titolo a prevedere un intervento immediato, limitato alla riduzione del numero dei parlamentari. Tuttavia, dal momento che, a suo avviso, sono stati rimossi gli ostacoli politici che nella XIV e nella XV legislatura si sono frapposti alla conclusione dell'*iter* dei progetti di revisione costituzionale, è auspicabile che nel seguito dell'esame alcuni elementi condivisi di quei progetti siano riproposti in forma di emendamento o, meglio, avviando subito un *iter* parallelo e celere su quei progetti di riforma, nei quali, in caso di esito positivo, potrà essere assorbito l'intervento limitato alla riduzione del numero dei parlamentari.

Il PRESIDENTE osserva che tale eventualità potrà essere considerata successivamente alla presentazione dell'annunciato disegno di legge del Governo per la riforma delle Camere.

Il senatore LAURO (*PdL*) ritiene che limitando l'intervento a una riduzione del numero dei parlamentari si continuerebbe nella prassi di trattare isolatamente alcuni profili di riforma della Costituzione, senza inquadrarli in un progetto organico e articolato. È indispensabile svolgere uno studio propedeutico sul funzionamento delle Camere, sulla produttività della legislazione, sulle procedure che disciplinano i lavori parlamentari.

Più in generale, a suo avviso, è necessaria una riflessione ambiziosa sul ruolo delle Camere nella società globalizzata: questa postula interventi urgenti ed efficaci che, nell'attuale condizione di funzionamento delle Camere, possono essere realizzati solo dal Governo.

Il senatore MALAN (*PdL*) ricorda il favore del suo Gruppo alla riduzione del numero dei parlamentari, che si è concretizzato nella riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura, insieme ad altre disposizioni che, successivamente hanno trovato il consenso anche di altre forze politiche. La riduzione risponde all'esigenza di una maggiore identificabilità, per i cittadini elettori, dei membri del Parlamento e di una maggiore efficienza delle Camere. Tuttavia, non corrisponde a verità l'accusa secondo la quale il numero dei parlamentari in Italia è maggiore rispetto a quello di altri Paesi europei: infatti, il rapporto con il numero di cittadini si colloca a un livello più basso della media e superiore solo a quello della Germania. Inoltre, occorre considerare che i costi relativi al funzionamento del Parlamento in quei Paesi sono notevolmente maggiori rispetto a quelli italiani.

La proposta di ridurre il numero dei parlamentari è condivisibile, perché consentirà un miglioramento della dinamica dei lavori, anche se a causa di una composizione più ridotta, avranno peso maggiore coloro che nel corso della legislatura decideranno di passare da uno schieramento all'altro.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore BOSCATTO (*PdL*), in sede di replica, comunica che insieme al correlatore Bianco si è pervenuti a una comune valutazione sull'opportunità di offrire alla Commissione, quale base per il seguito dell'esame e per la proposizione di emendamenti, una soluzione intermedia, che appare conforme all'andamento del dibattito, tra quella proposta con il disegno di legge n. 1178 (400 deputati e 200 senatori) e quella proposta con il disegno di legge n. 1633 (508 deputati e 254 senatori). Presenta quindi una proposta di testo unificato elaborata insieme all'altro relatore, senatore Bianco, per i disegni di legge costituzionale in titolo. Tale testo, pubblicato in allegato, propone che la Camera dei deputati sia composta da 450 membri e che il Senato sia composto da 250 senatori, con una differenza percentuale rispetto alla composizione attuale leggermente superiore per il Senato, vista l'esigenza di assicurare l'equilibrio delle diverse componenti politiche. Tra i 450 deputati ve ne sarebbero 8 eletti nella circoscrizione Estero, che eleggerebbe anche 4 dei 250 senatori. Il numero mi-

nimo di senatori per ogni regione sarebbe ridotto da 7 a 5, con le eccezioni, già previste, del Molise (2) e della Valle d'Aosta (1).

Segnala, inoltre, l'articolo 3: esso contiene una norma di coordinamento per l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nella legge elettorale che fanno riferimento al numero dei parlamentari.

Infine, ricorda che il testo unificato si limita alla materia del numero dei parlamentari, mentre eventuali proposte dirette a richiamare altri profili di riforma che vi siano connessi potranno essere avanzate in forma di emendamenti.

Il relatore BIANCO (*PD*) nota che il dibattito ha fornito spunti interessanti e apprezzabili. Altri elementi di riforma potranno essere considerati, in sedi diverse, visto l'unanime consenso che si è determinato in Commissione sull'opportunità di limitare l'esame alla riduzione del numero dei parlamentari. La proposta di testo unificato dei relatori indica una composizione delle Camere che non compromette la rappresentatività; inoltre, l'articolo 3 prevede la correzione automatica delle disposizioni di legge vigenti collegate al numero dei parlamentari, in modo da rendere immediatamente applicabile la riforma costituzionale.

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori che sono intervenuti numerosi nel dibattito, che ha riguardato anche profili rilevanti delle funzioni delle Camere.

Ringrazia poi i relatori, i quali hanno elaborato un testo unificato che propone di assumere a base per il seguito dell'esame. Inoltre, propone di fissare alle ore 13 di venerdì 30 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire alla proposta di testo unificato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER
I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891, 2893**

**Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero
dei parlamentari e disposizioni di coordinamento per l'elezione della
Camera dei deputati**

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquarantadue».

Art. 2

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

Art. 3.

1. Quando la legge dispone, per l'elezione della Camera dei deputati, mediante l'indicazione di un numero di seggi, le medesime disposizioni

s'intendono riferite al corrispondente rapporto percentuale con il numero complessivo dei deputati stabilito dalla Costituzione alla data della loro entrata in vigore, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero.

2. Il comma 1 si applica con arrotondamento all'unità più prossima, se il risultato è un numero di seggi non intero.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 20 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI FORENSI E
MAGISTRATURA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 127 E
CONGIUNTI*

Plenaria

251^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CENTARO

Interviene il sottosegretario per la giustizia Caliendo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luciano Guaglione, consigliere della Corte d'appello di Bari; la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale minorenni di Brescia; l'avvocato Gianfranco Dosi, in rappresentanza dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia; la dottoressa Alessandra Arceri, giudice presso il Tribunale di Bologna; il dottor Luigi Zammuto, presidente, e la dottoressa Federica Anzini, consigliere nazionale dell'Associazione italiana mediatori familiari (AIMEF); il dottor Giuseppe Spadaro, presidente del Tribu-

nale di Lamezia Terme; il professor, Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense (CNF); l'avvocato Valeria Fabj, presidente per l'Emilia Romagna per l'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per il minori (AIAF); la dottoressa Lucilla Anastasio, segretario dell'Associazione di avvocati mediatori familiari (ANAMEF).

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CENTARO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura che sta per iniziare. Comunica, altresì che il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Il presidente avverte inoltre che, della stessa procedura, sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso: audizione di associazioni ed esperti in materia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta notturna del 26 luglio scorso.

Il presidente CENTARO, dopo aver brevemente ricordato l'oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, introduce le audizioni odierne, dando la parola dapprima al dottor Guaglione.

Il dottor GUAGLIONE si sofferma dapprima sulla questione concernente la collocazione preferenziale del minore e il doppio domicilio. Al riguardo rileva come la soluzione della residenza privilegiata, affermata nella prassi delle aule giudiziarie, presso un genitore sia criticabile, in quanto, attraverso tale prescrizione, la giurisprudenza tende a sostituire il concetto allargato di cura ed educazione del minore con la corresponsione a carico del genitore non collocatario principale di un assegno di mantenimento. Ciò però non può giustificare l'introduzione non ponderata nel nostro ordinamento del principio del doppio domicilio. Tale istituto infatti se pur condivisibile deve essere temperato con l'esigenza di tenere conto anche delle situazioni in cui risulta materialmente impossibile una frequentazione equilibrata. Più in generale però si devono ritenere prive di fondamento le critiche di coloro che ritengono la doppia residenza possibile causa di danni psicologici per i minori. Tali critiche sono il frutto di meri preconcetti. In primo luogo infatti il concetto di doppio domicilio ap-

pare compatibile con un modello legale che vuole il figlio contemporaneamente affidato ad entrambe i genitori e che deve consentire al minore di potersi sentire a proprio agio in entrambe le case. Un falso problema è altresì il timore di effetti traumatizzanti: la situazione del doppio domicilio non appare infatti dissimile da quella di una famiglia unita che dispone di duplici abitazioni. Con la riforma *de qua* si sacrifica in breve l'unicità del contesto abitativo in favore di una maggiore frequentazione con l'altro genitore, il quale da mero soggetto di diritto di visita, diventa genitore con pari dignità dell'altro. Tutto ciò sempre nell'interesse del minore. Si sofferma poi sull'istituto della mediazione familiare, esprimendo apprezzamento per la previsione di una disciplina volta a valorizzare le doti professionali dei mediatori. Per quanto concerne l'obbligatorietà essa deve considerarsi a suo parere limitata al cosiddetto passaggio informativo lasciando quindi impregiudicata la successiva scelta delle parti di sottoporsi alla mediazione vera e propria. In caso di mancato accordo per adire il tribunale è necessario presentare la certificazione del passaggio presso il centro di mediazione o comunque la concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio. Tale previsione desta talune perplessità, in primo luogo nella parte in cui tale passaggio non è previsto come condizione di procedibilità della domanda. A ben vedere poi la concorde dichiarazione rischia di nascondere un passaggio meramente simulato presso il centro di mediazione. Svolge poi ampie considerazioni sulla questione concernente la reclamabilità delle ordinanze del giudice istruttore. Al riguardo dà conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali formati su tale questione. Sotto il profilo della disciplina dell'istituto, così come prevista dal disegno di legge n. 957, suscita perplessità la scelta di un percorso diverso da quello che potrebbe seguirsi una volta affermata la natura cautelare dei provvedimenti *de quibus*.

La dottoressa GATTO, alla luce della propria esperienza professionale, rileva come alcune integrazioni e modifiche al testo della legge n. 54 del 2006 apportate dal disegno di legge n. 957 siano estremamente utili per meglio realizzare la tutela del minore, in particolare la modalità di esercizio della potestà dell'affido condiviso e d esclusivo; l'obbligo di motivare la scelta dell'affido esclusivo, la possibilità di collocare il minore presso terzi; l'ascolto del minore nonché la parificazione fiscale dei genitori. Sarebbero comunque opportune talune misure volte ad una migliore realizzazione dell'interesse del minore. In primo luogo per quanto concerne la configurazione della potestà genitoriale, anche alla luce dell'importante affermazione del principio di genitorialità, si ritengono condivisibili tutte quelle misure volte a censurare il comportamento del genitore che ostacola o preclude l'accesso del minore all'altro genitore ovvero di quel genitore che intenzionalmente si rifiuta di condividere la gestione del figlio. Talune riserve formula con riguardo alla doppia domiciliazione, istituto che sembra rispondere più alle aspettative dell'adulto che a realizzare una modifica favorevole agli interessi del minore.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla legittimazione ad agire degli ascendenti, si sofferma sui procedimenti *ex* articolo 317-*bis* del codice civile. La nuova formulazione della norma *de qua* non consente di chiarire i dubbi interpretativi che si sono posti in merito all'individuazione di quale genitore esercita la potestà sul figlio laddove in assenza di intervento giudiziale non vi è convivenza della coppia genitoriale. Per quanto concerne la reclamabilità delle istruttorie non condivide quanto affermato testè dal collega Guaglione. L'introduzione del reclamo avverso le ordinanze istruttorie infatti rischia di appesantire ingiustificatamente l'iter dei procedimenti allungandone i tempi di definizione ed alimentando la conflittualità. Si sofferma infine sulla questione concernente la competenza, sottolineando come solo l'unificazione delle controversie su tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori davanti ad un unico giudice specializzato possa assicurare una risposta giudiziaria efficace.

Il professor ALPA osserva preliminarmente come sarebbe opportuno utilizzare l'occasione dell'esame dei disegni di legge n. 957 e 2454 per ampliare l'esame sul diritto di famiglia pervenendo ad una riforma organica che sistemi la materia mediante l'emanazione di una normativa riguardante i profili sostanziali e processuali.

Dopo aver sottolineato come già la legge n. 54 del 2006 fosse volta a dare attuazione anche a principi europei, si sofferma sul merito dei provvedimenti esprimendo in primo luogo preoccupazione per l'espunzione dal testo della legge dell'esplicito richiamo all'interesse del minore.

Si sofferma poi sull'istituto della mediazione familiare e sulla sua obbligatorietà. Tale obbligatorietà a suo parere, alla luce degli orientamenti comunitari non può mai rappresentare un limite diretto all'accesso alla giustizia. Svolge poi considerazioni sulla previsione del doppio domicilio, rilevando i rischi per la stabilità psicologica del minore che tale previsione può comportare. Affronta quindi la questione concernente il mantenimento dei minori, rilevando l'esigenza di prevedere una maggiore elasticità. Conclude soffermandosi sulla questione concernente l'istituzione di un tribunale per la famiglia.

L'avvocato DOSI esprime preliminarmente apprezzamento per la decisione di attribuire al tribunale ordinario le competenze su tutte le questioni concernenti l'affidamento dei minori.

Talune modifiche invece dovrebbero essere apportate al provvedimento nella parte in cui attribuisce ai nonni una facoltà di intervento nel processo. Sarebbe preferibile a suo parere assegnare al giudice la competenza anche a decidere sulle modalità e sulle garanzie nel rapporto tra figli minori ed ascendenti. Si sofferma poi sulla norma relativa all'audizione del minore osservando come la proposta di inserire l'indicazione per la quale il giudice prende in considerazione l'opinione del minore risulta certamente condivisibile.

Svolge quindi considerazioni sull'istituto della mediazione familiare ritenendo però necessario prevedere che essa si svolga non nella fase iniziale del procedimento ma nel corso di esso.

Osserva poi che la previsione che l'educazione dei figli debba essere una funzione assolta pariteticamente da entrambi i genitori si presenta carica di ideologia. Il concetto di pariteticità infatti si collega alla cultura della parità degli anni '70, cultura che oggi risulta del tutto tramontata con riguardo all'esercizio della potestà genitoriale. Analoghe critiche devono poi essere mosse alla previsione del doppio domicilio, le cui ricadute in termini di destabilizzazione psicologica ed organizzativa risultano evidenti. Per quanto concerne il mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa osserva come tale soluzione sia in concreto prospettabile solo quando l'età dei figli e lo spirito di collaborazione tra i genitori sembrano consentirlo. È quindi contrario ad una generalizzazione di tale modalità. Sempre in quest'ottica irragionevole è l'abolizione del criterio costituito dal tenore di vita del figlio. Altrettanto inaccettabile è l'eliminazione della previsione relativa alla possibilità di accertamenti tributari sulle condizioni economiche dei genitori ove le informazioni fornite da essi non siano sufficientemente documentate. Esprime infine perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 317-*bis* del codice civile.

La presidente FABJ esprime le vivissime perplessità dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori in ordine ad un disegno di legge come l'A.S. 957, che appare foriero di peggiorare ulteriormente la già problematica disciplina dell'affido condiviso instaurata con la legge n. 54 del 2006, una norma che il Parlamento approvò sulla spinta di una potente campagna mediatica senza tener conto della competenza professionale e scientifica degli avvocati e dei magistrati che avrebbero dovuto applicare il nuovo istituto; basti riflettere sui danni che ha procurato e procura la confusione tra la nozione di cura e quella di mantenimento, nozione quest'ultima che si fonda peraltro su una puntuale previsione costituzionale.

La presidente Fabj osserva come in questi anni la magistratura sia stata spesso accusata di aver in qualche misura sabotato la nuova normativa attraverso interpretazioni restrittive delle disposizioni da essa introdotte; in realtà ella ritiene, sulla base di un'ormai cinquantennale esperienza di avvocato per la famiglia, che le corti non hanno fatto altro che tentare di far fronte ad una normativa in gran parte inapplicabile.

Per quanto riguarda i principali elementi di allarme che l'AIAF rinviene nei disegni di legge all'esame della Commissione, la presidente Fabj sottolinea le modifiche all'articolo 155 del codice civile, in primo luogo nella parte in cui viene eliminato il riferimento all'interesse morale e materiale dei figli minori, che andrebbe semmai sostituito, in una prospettiva più moderna e matura, come un riferimento ai diritti dei figli minori stessi.

Suscitano parimenti preoccupazione l'eliminazione, ai fini della determinazione delle risorse necessarie alle esigenze economiche dei figli,

del parametro del tenore di vita familiare antecedente alla separazione e dell'adeguamento dell'assegno a favore del figlio agli indici Istat.

Appare poi artificioso e potenzialmente controproducente il principio di «pariteticità» che informa la nuova normativa sia per quanto riguarda la ripartizione del tempo che i figli devono trascorrere presso i genitori – con l'aberrante conseguenza della attribuzione al figlio di un duplice domicilio – sia per quanto riguarda il favore attribuito alla formula del mantenimento diretto per capitoli di spesa, formula che oltretutto viene adottata, incomprensibilmente, anche in caso di affidamento esclusivo. Dopo essersi soffermata sulla necessità, nel quadro del sistema processuale delineato dalla legge n. 54 del 2006, di ammettere la reclamabilità nei confronti del provvedimento del giudice istruttore *ex* articolo 178 del codice di procedura civile, la presidente Fabj ritiene che il Parlamento dovrebbe perseguire ben altre strade per garantire una minore traumaticità delle separazioni e dei divorzi, in primo luogo attraverso l'istituzione di un tribunale della famiglia che superi l'attuale impostazione inquisitoria che caratterizza le fasi processuali che si svolgono davanti al tribunale dei minori.

L'oratrice conclude sottolineando che l'incapacità di dare una risposta più moderna alle esigenze delle coppie che si separano e dei loro bambini finirà per determinare una crescita del fenomeno che già oggi appare rilevante – e che evidentemente contribuisce ad approfondire il solco tra cittadini più abbienti e quelli disagiati – delle celebrazioni delle separazioni e dei divorzi all'estero.

Il dottor SPADARO nel ringraziare la Commissione per l'audizione, ritiene di essere stato invitato non tanto in qualità di esperto della materia, quanto perché, quale presidente del tribunale di Lamezia Terme, è testimone dello straordinario successo di un'iniziativa, realizzata grazie alla convenzione stipulata tra il tribunale, i comuni e gli operatori della mediazione familiare, della promozione di quest'ultimo istituto, che l'articolo 8 del disegno di legge n. 957 intende rendere obbligatorio.

Egli osserva in primo luogo che il Parlamento, pur nella sua disponibilità ad ascoltare gli operatori del settore, farebbe bene a non farsi condizionare troppo dalle opinioni di questi, avvocati o magistrati che siano, ma a tentare di legiferare seguendo la ragione e l'interesse generale; in proposito egli ritiene, a differenza di altri colleghi magistrati, che la garanzia della sua possibilità di rendere giustizia non risieda tanto nella sua autonomia interpretativa quanto, al contrario, nella capacità del Parlamento di produrre una legislazione rigorosa, incisiva e cogente, e che favorisca istituti che consentano di ridurre la litigiosità e quindi di far sì che l'intervento giurisdizionale sia l'ultima *ratio*. Tale ha mostrato di saper essere, in una realtà come quella di Lamezia Terme, l'istituto della mediazione familiare, che ha consentito di ampliare fino all'85 per cento del totale la percentuale di separazioni e divorzi consensuali, un risultato tanto più notevole in quanto realizzato in un quadro socio culturale che tradizionalmente tende a privilegiare una soluzione di conflitti basata sulla forza o, nel migliore dei casi, sulla lite giudiziaria.

La dottoressa ARCERI ritiene che i disegni di legge attualmente all'esame del Senato si caratterizzano per un'impostazione di fondo sicuramente apprezzabile e che può costituire una base di discussione per migliorare la normativa vigente; tuttavia non ci si deve nascondere come tali formulazioni presentino profili fortemente criticabili.

Non vi è dubbio infatti che sia condivisibile l'intento di circoscrivere al massimo i casi di affidamento esclusivo, non ammettendo che possano *sic et simpliciter* costituire ostacolo all'affidamento condiviso elementi di conflittualità o di distanza che devono invece trovare superamento e composizione alla luce di prevalente interesse dei figli – si pensi alla disciplina del trasferimento di residenza – come pure è apprezzabile la responsabilizzazione del giudice attraverso l'obbligo di un'esauritiva motivazione in caso di affidamento esclusivo.

Appare però pericolosamente riduttivo limitare di fatto il ricorso a tale ultimo istituto alla sola ipotesi che uno dei genitori possa essere pericoloso per il figlio, dal momento che l'esperienza concreta presenta numerosi casi – si pensi al genitore detenuto o gravemente ammalato – in cui l'affido esclusivo è senz'altro la scelta preferibile.

Parimenti appaiono condivisibili alcune importanti novità, quali il diverso valore che sembra venga attribuito rispetto al passato all'opinione del minore, il definitivo riconoscimento – attraverso l'introduzione dell'obbligatorietà – del ruolo della mediazione familiare, anche se tale obbligo rischia di essere vanificato dalla possibilità delle parti di autocertificare l'espletazione senza alcun controllo, e soprattutto l'introduzione del reclamo al collegio, *ex* articolo 178 del codice di procedura civile, anche avverso il provvedimento al giudice istruttore.

Tra gli elementi invece di maggior criticità, oltre all'automatismo, che contraddice perfino una pronuncia della Corte costituzionale, della perdita di efficacia dell'assegnazione della casa familiare in caso di nuove nozze o convivenza *more uxorio*, vi è in primo luogo l'introduzione dell'ambiguo principio della pariteticità che rischia di tradire proprio quell'idea di partecipazione equilibrata di entrambi i genitori alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli, proprio perché eccessivamente meccanicistico.

Tale difetto si ritrova specularmente sul lato della gestione economica nell'introduzione del principio del mantenimento diretto per capitoli di spesa che, come l'esperienza dimostra, può dare buoni risultati solo nel caso in cui le relazioni fra i coniugi separati siano improntate ad uno spirito di assoluta collaborazione e scarsa conflittualità, diversamente prestandosi a ripicche e a forme di sottrazione ai propri obblighi oltretutto non sempre agevolmente comprovabili in tribunale; e poi particolarmente grave che la prescrizione del mantenimento diretto prescindendo dalla forma di affidamento adottata, laddove appare evidente come essa risulti di difficilissima attuazione in caso di affidamento esclusivo.

Appare assolutamente non condivisibile l'attribuzione di un'autonoma legittimazione agli ascendenti all'interno del giudizio di separazione, che finirebbe per rendere molto più difficile quella riduzione della

conflittualità alla quale il giudizio stesso è ispirato, mentre si potrebbe ammettere la possibilità dei nonni di chiedere un provvedimento che assicuri loro il contatto con il nipote con un giudizio separato e sottoposto a regole differenti.

Il disegno di legge lascia poi irrisolte numerose questioni rispetto alle quali sarebbe invece necessario un intervento del legislatore, quali la disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni – a tal proposito appare assolutamente inopportuno l'obbligo per i genitori di erogare l'assegno in un conto corrente comune – e dei figli non autosufficienti, mentre continua ad essere insufficientemente disciplinata la soluzione delle controversie insorte nella fase precedente all'udienza davanti al presidente del tribunale.

Infine suscita perplessità la previsione fra le inadempienze e le violazioni di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile della cosiddetta sindrome di alienazione parentale, il cui contenuto e le cui prove appaiono assolutamente vaghi e indeterminati.

Il dottor ZAMMUTO, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge n. 957, in particolare per il ruolo che viene finalmente riconosciuto alla mediazione familiare, si sofferma sulle discusse questioni del doppio domicilio e della eliminazione del parametro del tenore di vita antecedente alla separazione.

Quanto alla prima, egli fa presente che essa risponde a quella che di fatto è la realtà della maggior parte delle separazioni, dove i bambini hanno un proprio spazio tanto nella casa del papà quanto in quella della mamma, e osserva che l'attribuzione del domicilio esclusivo determina attualmente gravi ingiustizie, di cui soffre soprattutto i soggetti meno abbienti, ad esempio nell'assegnazione delle case popolari, dove il genitore non affidatario può vedersi assegnata una casa del tutto insufficiente ad ospitare i suoi figli.

Quanto al parametro del tenore di vita precedente alla separazione, l'oratore fa presente che la separazione e il divorzio determinano generalmente una diminuzione delle disponibilità economiche derivante dall'eliminazione delle molte economie di scala che si realizzano mantenendo unito il nucleo familiare; il mantenimento del parametro del tenore di vita precedentemente goduto, pertanto, finisce spesso per trasformarsi in una mortificazione ingiusta del genitore che non riesce a farvi fronte.

La dottoressa ANZINI sottolinea positivamente il riconoscimento offerto dall'articolo 8 dei disegni di legge n. 957 e 2454 alla validità delle esperienze realizzate in questi anni che hanno visto la realizzazione di protocolli di intesa tra i tribunali, gli enti locali e i mediatori familiari, che hanno consentito di valorizzare il ruolo della mediazione come strumento di riduzione della conflittualità e della litigiosità, con significative ricadute positive non solo sulla vita delle coppie e dei bambini, ma anche sulle spese della giustizia.

La dottoressa ANASTASIO si sofferma sul ruolo della mediazione familiare, sottolineando la necessità che questa sia condotta da operatori qualificati e che possa fruire di un adeguato supporto logistico, essendo evidente, come dimostra l'esperienza, l'opportunità che gli incontri tra le parti si svolgano in sedi diverse dai tribunali e idonee a creare un'atmosfera di accoglienza e collaborazione.

La dottoressa Anastasio suggerisce poi di abbandonare l'uso del termine «bigenitorialità» con il quale si usa definire il principio che deve guidare la cura e l'educazione dei figli di coppie separate e divorziate, dal momento che il prefisso «bi» sembra suggerire un'idea di alterità e separazione e di adottare invece il termine «cogenitorialità».

Il presidente CENTARO nel ringraziare gli auditi per la completezza e il livello di approfondimento degli interventi, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta, comunicando altresì che tutti i contributi scritti forniti dagli auditi saranno disponibili per la pubblica consultazione.

Si associa la relatrice GALLONE (*PdL*), che esprime un particolare ringraziamento alla dottoressa Anastasio per il suo suggerimento circa la definizione del principio di «cogenitorialità».

Il presidente CENTARO dichiara conclusa l'audizione.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 127 E CONGIUNTI IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il presidente CENTARO dà conto delle audizioni di rappresentanti delle associazioni forensi e magistratura, svolte negli Uffici di Presidenza del 27 luglio scorso e in data odierna nell'ambito dei disegni di legge nn. 127 e congiunti in materia di magistratura onoraria. Avverte quindi che tali documenti saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria**236^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CANTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Crosetto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CANTONI (*PdL*), soffermandosi sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati che investono i profili di competenza della Commissione.

In particolare, esse concernono l'articolo 8 (dove, nel riformulare l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si prevede la non imponibilità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri dell'Unione, dei quartieri generali militari internazionali installati in esecuzione del trattato NATO e nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e dell'amministrazione della Difesa nel caso in cui agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo trattato), ed il terzo comma dell'articolo 12, relativo all'attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti dei prodotti per la difesa all'interno della Comunità (dove si specifica che i decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno

essere adottati con le modalità e le procedure previste dalla legge n. 96 del 2010, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali dalla stessa enunciati).

Conclude proponendo alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire –né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto– lo schema di relazione favorevole predisposto dal Presidente viene, previa verifica del numero legale, posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2701) CANTONI. – *Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra al Tempio ossario di Timau (Udine)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il sottosegretario COSSIGA ribadisce che il tempio di Timau risulta già considerato quale sepolcreto di guerra ai sensi della legge n. 204 del 1951 (ora riassetata nel nuovo Codice dell'ordinamento militare). La struttura, di proprietà della Curia, è concessa in uso alla Difesa: il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, pertanto, garantisce (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 274 del Codice dell'ordinamento militare), la custodia e la manutenzione ordinaria (versando un contributo annuale al Comune di Paluzza, ossia all'ente che provvede poi materialmente), provvedendo a quella straordinaria soltanto per quanto attiene ai loculi. L'ossario è poi da ritenersi anche «bene culturale» ai sensi di quanto prescritto dal testo unico ad essi relativo, considerate sia le sue fattezze architettoniche, sia la presenza, al suo interno, di affreschi e mosaici, sia, infine, l'interesse storico e culturale che riveste.

Ciò premesso, si pone tuttavia problematicamente su quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge (che stanziava specifici fondi in favore della struttura), in quanto da tale disposizione potrebbe derivare un'oggettiva disparità di trattamento rispetto ad altri sacrari che necessitano –del pari– di interventi di manutenzione. Tali interventi, peraltro, risultano normalmente definiti sulla base di specifici accordi con gli enti locali, ossia tramite uno strumento che appare dotato di maggiore flessibilità rispetto alla soluzione legislativa.

Interviene il relatore PEGORER (*PD*), osservando che il dibattito sino ad ora svoltosi ha comunque evidenziato una forte attenzione da parte dei Gruppi alle problematiche sottese al disegno di legge.

Esse meritano, pertanto, di essere debitamente approfondite (anche alla luce di quanto poc'anzi specificato dal rappresentante del Governo),

ed ulteriori elementi chiarificatori potrebbero essere acquisiti anche attraverso l'audizione del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322-B**

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge comunitaria 2010,

formula una relazione favorevole.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria**285^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FANTETTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in esame, che ha iniziato il suo *iter* parlamentare nell'agosto del 2010 in Senato; dopo diversi passaggi parlamentari è stato, da ultimo, approvato dalla Camera, con ampie modificazioni, il 26 luglio scorso e assegnato in sede referente alla 14^a Commissione permanente. Esso è articolato in due distinti capi e si compone complessivamente di 24 articoli; gli aspetti di maggiore interesse della Commissione finanze sono i seguenti.

L'articolo 6, al comma 1, delega il Governo ad attuare le seguenti direttive: la 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); la 2009/109/CE, riguardante gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni; la 2009/110/CE, concernente la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Il comma 2 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva 2009/65/CE in materia di OICVM. Tra questi segnala quello – introdotto

dalla Camera alla lettera l) – che prevede di apportare alla vigente disciplina sanzionatoria le modificazioni occorrenti per assicurare, tra l'altro, l'introduzione di efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonché l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o comunitari.

L'articolo 7, aggiunto dalla Camera, delega il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE (relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari) e 2004/109/CE (sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). Il decreto legislativo di attuazione deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento; si prevede altresì che il recepimento della direttiva avvenga, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali recati dall'articolo 2 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo ulteriori specifici criteri direttivi elencati dall'articolo in esame.

L'articolo 8, inserito durante l'esame alla Camera, reca al comma 1 la delega per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Il comma 2 è finalizzato ad attuare le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE che apportano modifiche alla disciplina del sistema comune dell'IVA: a tal fine, viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contenente la disciplina italiana dell'IVA. Il comma 3 apporta due modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, concernenti l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie non imponibili; il comma 4 interviene sul decreto-legge n. 112 del 2008 ai fini dell'attivazione di uno scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale; il comma 5 dispone infine sull'entrata in vigore delle predette disposizioni.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, reca al comma 1 modifiche agli articoli 01 e 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. Tali modifiche vengono apportate sia per chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia, sia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa. I commi da 2 a 5, inseriti dalla Camera, delegano il Governo – entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame – al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; lo schema di decreto va trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali potrà comunque essere adottato. È altresì prevista la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative nei due anni successivi. Il comma 6, inserito dalla Camera, reca infine la defini-

zione delle imprese turistico-balneari, disciplinando altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle predette attività.

L'articolo 15, introdotto dalla Camera, detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione – entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge – della direttiva 2010/78/UE, relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari. Per l'attuazione della direttiva, il Governo viene delegato ad apportare le necessarie modifiche ad una serie di testi normativi, tra i quali il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), il codice delle assicurazioni private ed il decreto legislativo n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'articolo 16, introdotto dalla Camera, estende a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012 il regime di detraibilità dall'IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede – previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del TUIR – anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e chiudere la procedura di infrazione n. 2009/4117. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Infine l'articolo 22, introdotto dalla Camera, al comma 1 delega il Governo a dare attuazione – entro tre mesi – alla direttiva 2010/76/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Con i successivi commi 2 e 3 viene data diretta attuazione ad alcune disposizioni previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE, novellando, a tal fine, alcuni articoli del TUB e del TUF. Per effetto di tali modifiche, in estrema sintesi, si consente alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti concernenti la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nelle banche e nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Il comma 4 interviene invece in materia di regime tributario delle fondazioni bancarie, apportando una modifica al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Ai sensi della disciplina vigente la natura di ente non commerciale della fondazione viene meno se questa risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio: per effetto della modifica proposta tale quota percentuale viene invece incrementata sino al 15 per cento.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice LEDDI (*PD*) giudica ragionevole la scelta di elevare la soglia percentuale al di sopra della quale le fondazioni bancarie perdono la qualifica di ente non commerciale, rilevando l'opportunità di adeguare la disciplina relativa a tali enti alle loro mutate modalità operative. Peraltro, ravvisa anche l'esigenza di una revisione organica di tale normativa nella prospettiva di un suo maggiore ammodernamento.

Successivamente evidenzia in termini critici che il disegno di legge comunitaria per il 2010 sembra ancora lontano dalla sua approvazione definitiva, a oltre un anno di distanza dall'inizio dell'*iter* in Parlamento. Tuttavia tale circostanza potrebbe essere sfruttata per inserire all'interno del disegno di legge ulteriori disposizioni di attuazione delle norme comunitarie il cui recepimento risulti di maggiore urgenza.

Richiama infine l'attenzione sull'elevato numero delle procedure di infrazione contro l'Italia, alla cui crescita sicuramente contribuisce anche l'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione della legge comunitaria. In proposito rileva che sono numerose le direttive oggetto di mancato adempimento che rientrano nella competenza della Commissione. Così come numerosi casi di infrazione concernono settori di competenza della stessa. Ritiene quindi fondamentale operare una puntuale ricognizione di tutti i testi normativi comunitari oggetto di mancato recepimento in Italia al fine di analizzare le ragioni di tale situazione specifica e per rivolgere al Governo la sollecitazione a emanare quanto prima le necessarie disposizioni di attuazione, quanto meno per le materie di maggiore rilevanza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) condivide i rilievi espressi dalla senatrice Leddi sui tempi eccessivamente lunghi di approvazione del disegno di legge comunitaria, evidenziando, in particolare, che il testo in esame contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE, necessaria per il funzionamento e la piena operatività delle nuove autorità europee, tra le quali l'ESMA, competenti per la vigilanza sui principali settori finanziari. Si tratta infatti di una questione della massima urgenza considerato che l'ESMA non ha rilasciato l'autorizzazione a operare nell'Unione europea proprio a quelle agenzie di *rating* che sono all'origine delle turbolenze sui mercati finanziari e tra le quali opera l'agenzia Standard & Poor's, responsabile del recente declassamento dell'Italia. Al contrario, risulta che piccole agenzie di *rating*, aventi sede nei paesi dell'Europa orientale, hanno ottenuto la licenza a operare in Europa, avendo soddisfatto i requisiti previsti, tra i quali soprattutto quello in materia di segnalazione dei conflitti di interesse.

Al contrario, tale pericolo risulta tutt'altro che scongiurato per le maggiori agenzie internazionali e in particolare per Standard & Poor's, una quota di partecipazione della quale è detenuta da un fondo speculativo molto attivo negli ultimi tempi (denominato *Black Rock*) e, che detiene anche partecipazioni in Unicredit S.p.A.

Ricorda quindi che è in corso un'indagine giudiziaria sui rappresentanti europei delle agenzie Moody's e Standard & Poor's e sottolinea il

grave errore, di carattere «tecnico» commesso in occasione del declassamento del debito degli Stati Uniti.

Un ulteriore problema concerne l'individuazione di un limite alla parte variabile delle remunerazioni dei *manager* e dei dirigenti bancari, oggetto delle modifiche previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, del disegno di legge, in attuazione della direttiva 2010/76/CE. Si tratta infatti di porre sotto controllo le politiche remunerative delle banche, considerando che esse continuano a dar luogo ad abusi anche negli ultimi tempi.

Dopo aver giudicato in termini positivi la decisione di incrementare al 15 per cento del rispettivo patrimonio la soglia oltre la quale le fondazioni bancarie sono considerate enti commerciali, anche nella prospettiva di liberare maggiori risorse da investire nell'economia reale, critica l'operato della Banca centrale europea che ha di fatto bloccato l'iniziativa della Commissione europea sull'istituzione di un'imposta sui maggiori profitti di alcuni settori industriali, rilevando che grazie a tale tributo sarebbe stato possibile incamerare un gettito consistente da destinare al risanamento delle finanze degli Stati maggiormente indebitati.

Emerge quindi, con sempre maggiore chiarezza, la debolezza della politica di fronte allo strapotere delle oligarchie finanziarie internazionali. Si tratta, ad avviso dell'oratore, di un problema che dovrebbe stare a cuore a tutte le forze politiche, al di là dei vincoli di schieramento, nell'interesse dell'Italia e con l'obiettivo di preservare l'integrità dell'Unione europea.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto anche delle esigenze di approfondimento prospettate dalla senatrice Leddi, sottopone alla Commissione l'opportunità di ascoltare il ministro per le politiche europee Anna Maria Bernini sui profili emersi, con particolare riferimento allo stato di attuazione delle direttive di maggiore interesse per la Commissione stessa e alle priorità politiche individuate dal Governo.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'UBALDO (*PD*) chiede notizie alla Presidenza in merito alla definizione del calendario delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, sollecitandone in ogni caso la formale predisposizione e la tempestiva trasmissione ai componenti della Commissione. Evidenzia infatti che il dibattito sulla riforma del sistema fiscale non può prescindere dal contributo approfondito e qualificato che il Parlamento è in grado di offrire.

Il presidente BALDASSARRI comunica che il calendario completo e definitivo delle audizioni è ancora in corso di predisposizione, anche se

alcuni interventi dei soggetti interessati sono già previsti a partire dall'ultima settimana del corrente mese di settembre. In ogni caso, ritiene che già lo svolgimento delle audizioni, con gli interventi e i quesiti da parte dei Commissari, potrà far emergere una posizione volta a individuare le linee generali della riforma. Inoltre, sarà anche necessario approfondire come si correlino con la riforma stessa le importanti modifiche apportate al sistema tributario dal decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di stabilizzazione finanziaria, con particolare riferimento all'incremento dell'aliquota IVA sulle forniture di alcuni beni e servizi e alle novelle nel settore previdenziale e assistenziale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia criticamente che le società concessionarie delle tratte autostradali stanno già approfittando dell'incremento dell'aliquota IVA per aumentare l'importo del pedaggio per una cifra pari al 10-20 per cento. Giudicando necessario richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su tale problema, fa presente che esso risulta confermato dalle segnalazioni a lui pervenute da parte dei consumatori.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato le forti variazioni dei prezzi in seguito all'introduzione dell'euro, osserva che le speculazioni sui prezzi possono essere prevenute attraverso un maggior grado di apertura dei mercati, piuttosto che ricorrere a interventi di carattere pubblico.

Ritiene senz'altro condivisibile il richiamo del senatore Lannutti all'esigenza di vigilare sugli eventuali aumenti dei pedaggi autostradali, anche se rileva che tale materia esula dalle competenze della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 20 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 225 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 11 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FLC CGIL, CISL UNIVERSITÀ, UIL P.A.-UR, SNALS CONFISAL CISAPUNI, SNALS-DOCENTI UNIVERSITÀ, CISAL – UNIVERSITÀ, UGL – UNIVERSITÀ E RICERCA, ANDU, APU, CNRU, CNU, SUN, USB – PUBBLICO IMPIEGO, RETE29APRILE, COMPASS, CIPUR, USPUR E SAUR E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 393, 395 E 396

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

Plenaria**324^a Seduta**

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE ORE DI STORIA DELL'ARTE NELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE*

Il senatore RUSCONI (*PD*) stigmatizza che il ministro Gelmini, in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero, abbia negato che la riforma della scuola secondaria superiore abbia ridotto il monte orario di storia dell'arte. Come appare chiaramente anche dai documenti consegnati in occasione della riforma, l'insegnamento della storia dell'arte è stato invece soppresso nel biennio dell'indirizzo turistico degli istituti tecnici (e mantenuto solo nel triennio), nonché in alcuni indirizzi degli istituti professionali e nel biennio conclusivo dell'istituto alberghiero turistico. Inoltre, è stato eliminato l'indirizzo «beni culturali» del liceo artistico, con una ulteriore riduzione della disciplina. La conferma del monte ore nei licei non compensa dunque affatto tali pregiudizievoli contrazioni.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA UNIVERSITARIA

Il senatore RUSCONI (*PD*) richiama l'attenzione sulla richiesta avanzata dal Collegio dei professori ordinari e straordinari di chirurgia generale delle università italiane di essere auditi in merito alla legge n. 240 del 2010, che risale al luglio scorso.

SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Il senatore RUSCONI (*PD*) segnala che qualche giorno fa alcune aule scolastiche che avevano sede nella Villa Reale di Monza sono state dichiarate inagibili. Alla luce dei lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti nel predetto edificio per tutt'altri motivi, lamenta l'inopinata distorsione di risorse che meglio avrebbero potuto essere investite per aumentare la sicurezza nelle scuole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a definire puntualmente il concetto di sicurezza nelle scuole, onde non ingenerare un allarme diffuso nelle famiglie.

SULLA MANCATA FORMAZIONE DI UNA CLASSE DI PRIMA ELEMENTARE NELLA SCUOLA RADICE DI MILANO

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) lamenta che una classe di prima elementare della scuola Radice di via Paravia a Milano non sia stata costituita in quanto tutti i bambini iscritti erano stranieri. Al riguardo, rimarca come la piena integrazione degli alunni italiani con quelli stranieri renda migliore la società civile, al di là di percentuali scolastiche inevitabilmente arbitrarie, e si augura che alla soppressione di classi non faccia seguito anche la soppressione di plessi, particolarmente disfunzionale soprattutto con riferimento alla scuola primaria.

SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 170 DEL 2010 IN MATERIA DI DSA

Il senatore ASCIUTTI (PdL) evidenzia che non è stato ancora emanato il decreto interministeriale recante i protocolli applicativi della legge n. 170 in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Nel chiedere se il provvedimento sia ancora in attesa della firma del Ministro della salute, che pure in Commissione aveva assicurato totale collaborazione, sollecita l'adozione del decreto, indispensabile per un sereno anno scolastico di tutti gli alunni.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO (PD).

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni dei Sindacati, del CUN e del Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli atti del Governo nn. 393, 395 e 396, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 392)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale lamenta come il provvedimento, al di là del titolo, denoti purtroppo un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, a testimonianza della scarsa attenzione che il Governo in carica dedica all'autonomia scolastica. Ella rammenta infatti che il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa fu istituito proprio in concomitanza con l'attribuzione dell'autonomia alle scuole, per lo sviluppo di progetti che ne valorizzassero il progetto formativo. Negli ultimi anni le risorse sono andate tuttavia scemando, in palese contraddizione con l'intento originario. Nella stessa linea di tendenza si inserisce peraltro il processo di accorpamento degli istituti scolastici, sicchè i margini di autonomia vanno sempre più riducendosi. Né vale, a suo giudizio, invocare la crisi economica e finanziaria in atto. Il taglio di 8,5 miliardi di euro in tre anni risale infatti al 2008 e fu disposto in contemporanea ad altre misure di segno nettamente opposto, come l'abolizione dell'Ici per tutti.

La scuola, prosegue l'oratrice, risulta così fortemente penalizzata e raggiunge risultati sconcertanti. Gli ultimi dati OCSE danno ad esempio il nostro Paese al 29° posto su 34. Anche gli insegnanti sono sottopagati, con retribuzioni del 40 per cento inferiori rispetto alla media europea.

Ella preannuncia quindi l'orientamento del tutto contrario del suo Gruppo all'atto in titolo, non solo per le poche risorse destinate, ma anche e forse soprattutto per la scarsa attenzione complessivamente dedicata al settore.

Il senatore PROCACCI (*PD*) lamenta anzitutto la sciatteria con cui l'atto è stato presentato alle Camere. La lettera di trasmissione del Ministro reca infatti un imperdonabile riferimento al riparto delle somme relative al 2007, a testimonianza di una meccanica riproposizione ogni anno dei medesimi atti.

Né il giudizio è migliore nella sostanza. Tanto più a fronte di risorse sempre minori, sarebbe stato infatti preferibile a suo avviso concentrare gli interventi prioritari su un ristretto numero di grandi obiettivi di crescita per il Paese. L'elencazione di un amplissimo ventaglio di misure vanifica invece lo strumento, che rischia di coprire una micro progettualità di scarso significato. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, lo Stato avrebbe dovuto al contrario individuare pochi obiettivi strategici verso cui indirizzare le scuole. Fra questi, ritiene che avrebbe dovuto trovare collocazione una particolare attenzione alle zone a rischio di devianza minorile. In alcune aree del Paese, dove sono maggiormente diffusi fenomeni di devianza e disagio, occorrono infatti docenti particolarmente capaci sul piano non solo professionale ma anche umano, al fine di recuperare i giovani alla convivenza sociale pacifica. In proposito, richiama la positiva esperienza della Francia che, grazie ad una solida sinergia fra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'interno, ha fortemente ridotto la devianza nelle aree più disagiate del Paese. Ciò, con forti risparmi anche sul piano sociale in termini di minore repressione e di maggiore sicurezza.

Auspica pertanto che la Commissione trovi un'intesa trasversale su questi temi, invitando il relatore a recepirli nel parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) CAMBER e STIFFONI. – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(2406) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

(2415) SBARBATI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

(2675) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) auspica che l'esame di merito dei provvedimenti in titolo riprenda con sollecitudine, tanto più che il Ministero dell'economia avrebbe finalmente manifestato il proprio orientamento alla Commissione bilancio.

Si associa il senatore VITA (*PD*).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STIFFONI (*LNP*) sollecita l'audizione dell'ENAC sul contenzioso in corso in merito ai lavori di ammodernamento e miglioramento degli *standards* di sicurezza dell'aeroporto di Treviso e, in particolare, sui motivi della mancata costituzione dell'ente suddetto nel giudizio pendente innanzi al TAR di Venezia.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede l'audizione dei vertici di Meridiana in merito all'impatto sui livelli occupazionali negli aeroporti di Olbia e di Firenze delle decisioni adottate di recente dalla società in questione.

Sollecita inoltre nuovamente l'acquisizione del contratto di servizio di Trenitalia e dei risultati dell'indagine condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 settembre scorso.

Il senatore SIRCANA (*PD*) sottolinea che il provvedimento torna dalla Camera privo dei primi due articoli che contenevano la delega generale al Governo e i relativi principi e criteri direttivi e, dunque, con un assetto profondamente diverso da quello tipico delle leggi comunitarie, che non potrà non determinare effetti negativi in fase di attuazione delle deleghe.

Con riferimento all'articolo 9, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono particolarmente specifiche e richiederebbero di essere esaminate in un provvedimento apposito.

In merito all'articolo 11, pone l'accento sul fatto che esso è reso necessario dall'esigenza di chiudere una procedura di infrazione europea e che inoltre è opportuno concludere in tempi rapidi l'esame della legge comunitaria 2010, considerato che il Consiglio dei ministri ha già deliberato il disegno di legge comunitaria 2011.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene sorprendente l'inserimento nel provvedimento in esame di alcuni temi privi di connessione con l'oggetto proprio della legge comunitaria.

Valuta positivamente i riferimenti contenuti nell'articolo 9 alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, pur rilevando che in passato il Governo ha dimostrato un'attenzione non adeguata alla tutela della *privacy*.

Ritiene inoltre che la riscrittura dell'articolo 11 sia coerente con le indicazioni delle istituzioni europee e con le richieste di liberalizzazione che provengono dai mercati.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene opportuno approfondire la possibilità di introdurre l'obbligo per il nuovo concessionario subentrante di indennizzare il precedente concessionario in proporzione al valore dell'avviamento commerciale maturato dall'impresa in questione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che l'articolo 11, se formulato nella maniera corretta, sarebbe certamente utile a risolvere un problema di vecchia data. La durata delle concessioni deve essere proporzionata all'entità degli investimenti ma, una volta ammortizzati questi ultimi, il problema principale da risolvere nella fase di passaggio tra vecchio e nuovo concessionario è quello della salvaguardia dei posti di lavoro.

Concorda con la proposta del senatore Gallo di valutare un indennizzo che non sia parametrato tanto agli investimenti effettuati, quanto al valore dell'avviamento commerciale.

Valuta negativamente il comma 6 dell'articolo in questione, laddove stabilisce il divieto di porre limitazioni di orario o di attività per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, ritenendo che ciò possa comportare

una deregolamentazione eccessiva e giudicando opportuno prevedere una potestà regolativa da parte dei comuni.

Ritiene invece positiva la modifica apportata dalla Camera al comma 1, lettera c), volta a prevedere una disciplina speciale per le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, in quanto l'entità degli investimenti in quei contesti richiede una regolamentazione apposita.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) critica fortemente la nuova formulazione dell'articolo 11, che disattende in modo assoluto l'ordine del giorno approvato dal Senato il 5 maggio scorso e contiene una serie di elementi del tutto negativi, tra i quali il fatto che la lettera f) del comma 2 circoscrive l'equo indennizzo ai soli casi di revoca delle concessioni e che siano ravvisabili violazioni delle competenze di regioni ed enti locali.

Il senatore MENARDI (*CN-Io Sud-FS*) ritiene che il contesto in cui dovrebbe emergere il giusto valore dell'impresa è lo stato di consistenza che viene fatto predisporre dall'ente concedente nel momento in cui viene bandita la gara.

Osserva inoltre che l'articolo 8, comma 2, lettera h), in materia di esecuzione del rimborso di imposta, anche con riferimento a prestazioni di trasporto di beni, dovrebbe essere modificato, prevedendo una soglia inferiore a quella del 50 per cento ivi stabilita.

Il relatore BALDINI (*PdL*), in via generale, osserva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni che non attengono alla attuazione di norme comunitarie.

Con specifico riferimento all'articolo 11, ricorda che la parte di esso che è resa necessaria dall'esigenza di porre termine alla procedura di infrazione europea è il comma 1, già approvato dal Senato. Il comma 2, inserito dalla Camera, non svolge alcuna funzione in tal senso e non è per nulla in linea con i contenuti dell'ordine del giorno approvato dal Senato nel maggio scorso con la convergenza di tutte le parti politiche.

Concorda sul fatto che la formulazione approvata dalla Camera possa violare le competenze di regioni ed enti locali. Sarebbe dunque opportuno sopprimere la parte dell'articolo che incide sulla regolamentazione del commercio locale, introdurre una disposizione transitoria di lungo periodo, nonché un indennizzo in ogni caso di subentro di terzi nella concessione e non solo in caso di revoca, come attualmente previsto dalla lettera f). Sottolinea il rischio che l'attuale formulazione possa creare conflitti sociali e, in riferimento all'esigenza manifestata dal senatore Ranucci di tutelare i posti di lavoro, evidenzia la difficoltà di individuare in concreto una disciplina giusta, considerato che le aziende che operano nel settore sono quasi esclusivamente a conduzione familiare.

Il presidente GRILLO ritiene imprescindibile adottare una disciplina conforme ai dettami dell'Unione europea, ma che ciò debba essere fatto

rendendo il passaggio dalle vecchie alle nuove concessioni il meno traumatico possibile.

Propone sul punto l'audizione del Ministro delle politiche comunitarie nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2037) MENARDI ed altri. – Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto ad introdurre nell'ordinamento italiano norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche strategiche, che si ispira ad un analogo istituto francese.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 3 istituisce presso il CIPE l'Osservatorio nazionale per il dibattito pubblico che è chiamato a verificare l'effettiva partecipazione della collettività nelle scelte inerenti le opere di grande impatto.

A tal proposito osserva che, mentre la composizione dell'Osservatorio appare adeguatamente rappresentativa, la scelta di rimettere l'individuazione del presidente al Ministro dell'economia e delle finanze potrebbe essere oggetto di un approfondimento.

L'articolo 4 disciplina il procedimento del dibattito pubblico, mentre l'articolo 5 disciplina le fasi del procedimento che si svolge anche attraverso audizioni e convocazioni di assemblee pubbliche.

Ricorda che una forma analoga di dibattito è stata adottata in passato per un'opera strategica delicata come il nodo di Genova, con risultati soddisfacenti, ma ritiene che il procedimento in esame dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento alle opere effettivamente strategiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE comunica che il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge sulla neutralità della rete, convocato per domani, mercoledì 21 settembre 2011, alle ore 14, non avrà più luogo.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato per domani, mercoledì 21 settembre 2011, alle ore 14,30, per l'audizione dell'Amministratore delegato di *Expo* Milano 2015 è posticipato alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria**255^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Il relatore SANTINI (*PdL*) illustra uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANDRIA (*PD*), in relazione all'articolo 13, nel condividere tale disposizione normativa, rileva tuttavia l'esigenza di garantire adeguate misure di sostegno a favore degli operatori ittici interessati dall'intervento in questione. Con riferimento all'articolo 17, osserva che tale disciplina, pur prospettando un rilevante limite per le aziende agroalimentari italiane, risulta necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 novembre 2010.

In relazione all'articolo 20, relativo alla materia dei pesticidi, il senatore Andria propone di riformulare lo schema di relazione illustrato dal relatore, attraverso l'inserimento nello stesso di un'apposita condizione atta a rilevare la necessità di includere, fra i Ministri proponenti i decreti legislativi attuativi, anche il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nel presupposto che al Ministero medesimo – a seguito degli accordi in precedenza intercorsi – era stato assegnato il ruolo di autorità «ca-

pofila» nella gestione di una materia che coinvolge direttamente il mondo agricolo.

Il senatore Andria preannuncia infine la presentazione di un apposito emendamento in ordine al predetto articolo 20, atto a recepire l'esigenza sopra evidenziata.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide la proposta di riformulazione prospettata dal senatore Andria in relazione all'articolo 20 del disegno di legge in titolo, sottolineando la necessità che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga coinvolto in relazione all'utilizzo dei pesticidi, attesi i rilevanti riflessi di tale materia sul comparto primario.

Il relatore SANTINI (*PdL*) recepisce la proposta di riformulazione prospettata dal senatore Andria, illustrando un nuovo schema di relazione favorevole con condizione.

Il senatore ANDRIA (*PD*), preso atto della riformulazione dello schema di relazione, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo stesso.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di relazione nella versione per ultimo prospettata dal relatore, esprimendo tuttavia rammarico in merito alla vicenda relativa alla denominazione di vendita «cioccolato puro», oggetto dell'articolo 17, in relazione alla quale i membri italiani del Parlamento europeo non sono riusciti a far prevalere le esigenze e il punto di vista dell'Italia rispetto a tale tematica.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di relazione nella versione per ultimo prospettata dal relatore, rilevando, relativamente alla disciplina contenuta nell'articolo 17, che la legge 3 febbraio 2011, n. 4, inerente all'etichettatura e alla qualità dei prodotti alimentari, una volta attuata, consentirà di far fronte anche alle esigenze delle imprese che operano nel settore della cioccolata.

Infine, condivide l'opportunità di coinvolgere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle procedure relative all'utilizzo di pesticidi, oggetto della condizione apposta dal relatore Santini allo schema di relazione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione favorevole con condizione, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Santini (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 397)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di stabilità 2011, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 – interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame – risulta pari ad euro 2.453.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 250.000, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 2.203.000.

Rispetto agli anni precedenti – prosegue il relatore – si assiste per il 2011 ad una drastica riduzione delle risorse in questione, dovuta all'articolo 7, comma 24 del decreto legge n. 78 del 2010, che ha disposto il dimezzamento delle risorse complessive relative al contributo dello Stato ad enti ed altri organismi.

In base a quanto esposto, la somma resa così disponibile prevede un contributo a favore degli enti a cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 454 del 1999, tra i quali non figura più l'UNIRE, trasformata in ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) in virtù dell'articolo 14, comma 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, e configurata come struttura tecnico-operativa di interesse nazionale sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare – prosegue il relatore – all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) viene assegnato un contributo di euro 462.044 destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea, per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).

All'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (IN-RAN) è attribuito il contributo di euro 1.638.156 che – come precisato nella relazione del Governo – copre solo in parte le spese relative agli stipendi del personale.

Appare opportuno ricordare, rispetto ai riparti relativi agli anni precedenti, come non sia presente più alcuno stanziamento a favore del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, in quanto l'ente in questione è stato soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010 che ha disposto il trasferimento di attribuzioni e personale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con il capitolo in questione – prosegue il relatore – devono anche essere finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative o di convenzioni internazionali. Sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi internazionali, si è quantificato in euro 102.800 l'importo complessivo da corrispondere agli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 13, introdotto in prima lettura al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è volto ad adeguare la normativa nazionale in materia di pesca marittima alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, che condannava l'Italia in quanto venuta meno agli obblighi comunitari riguardanti le misure di controllo delle attività ittiche, in particolare per non aver posto in essere efficaci azioni contro i responsabili di infrazioni alla normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento all'utilizzo di reti da posta «derivanti»;

la disposizione in questione interviene in tal senso, tramite novelle alla legge n. 963 del 1965, con le quali le sanzioni amministrative previste sono estese a chi viola i piani di ricostituzione di specie ittiche, mentre la sanzione della confisca degli strumenti e attrezzi da pesca viene comminata non solo in caso di uso degli stessi, ma anche di semplice detenzione;

la modifica apportata dalla Camera prevede un'ulteriore sanzione che si traduce nella sospensione, o ritiro in caso di recidiva, della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa ittica quale obbligato in solido, nelle ipotesi di violazione degli obblighi relativi alle reti da posta «derivanti»;

una seconda disposizione volta ad adeguare la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia europea è contenuta nell'articolo 17, introdotto alla Camera e riguardante i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

la sentenza in oggetto, del 25 novembre 2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2003 in quanto autorizzava la denominazione di vendita «cioccolato puro» per i prodotti non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale denominazione non è stata ritenuta accettabile in quanto non rientrante tra le denominazioni di vendita obbligatorie e tassative contenute nell'allegato I della direttiva n. 36 del 2000, attuata dal decreto legislativo citato, e perciò ponendosi in contrasto con il sistema, vincolante e complessivo, delle denominazioni di vendita configurato dalla direttiva citata, al cui interno l'aggettivo «puro» non è previsto;

a seguito della predetta sentenza, l'articolo 17 abroga le disposizioni che consentono la denominazione citata, prevedendo altresì un pe-

riodo di 24 mesi per lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni di prodotti riportanti la denominazione in oggetto;

la terza disposizione di interesse riguarda l'articolo 19, attuativo di direttiva compresa nell'allegato A del testo approvato in prima lettura e concernente delega in materia di miscele di sementi di piante foraggere;

il profilo oggetto della delega consiste nella commercializzazione di tali miscele, in attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione con riferimento all'utilizzo delle stesse per la preservazione dell'ambiente naturale;

l'esigenza sottesa alla normativa in questione è quella di consentire la commercializzazione mediante la previsione di specifiche deroghe, subordinate ad autorizzazione, aventi ad oggetto l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzarne la commercializzazione;

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 13, introdotto in prima lettura al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è volto ad adeguare la normativa nazionale in materia di pesca marittima alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, che condannava l'Italia in quanto venuta meno agli obblighi comunitari riguardanti le misure di controllo delle attività ittiche, in particolare per non aver posto in essere efficaci azioni contro i responsabili di infrazioni alla normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento all'utilizzo di reti da posta «derivanti»;

la disposizione in questione interviene in tal senso, tramite novelle alla legge n. 963 del 1965, con le quali le sanzioni amministrative previste sono estese a chi viola i piani di ricostituzione di specie ittiche, mentre la sanzione della confisca degli strumenti e attrezzi da pesca viene comminata non solo in caso di uso degli stessi, ma anche di semplice detenzione;

la modifica apportata dalla Camera prevede un'ulteriore sanzione che si traduce nella sospensione, o ritiro in caso di recidiva, della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa ittica quale obbligato in solido, nelle ipotesi di violazione degli obblighi relativi alle reti da posta «derivanti»;

una seconda disposizione volta ad adeguare la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia europea è contenuta nell'articolo 17, introdotto alla Camera e riguardante i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

la sentenza in oggetto, del 25 novembre 2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2003 in quanto autorizzava la denominazione di vendita «cioccolato puro» per i prodotti non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale denominazione non è stata ritenuta accettabile in quanto non rientrante tra le denominazioni di vendita obbligatorie e tassative contenute nell'allegato I della direttiva n. 36 del 2000, attuata dal decreto legislativo citato, e perciò ponendosi in contrasto con il sistema, vincolante e complessivo, delle denominazioni di vendita configurato dalla direttiva citata, al cui interno l'aggettivo «puro» non è previsto;

a seguito della predetta sentenza, l'articolo 17 abroga le disposizioni che consentono la denominazione citata, prevedendo altresì un pe-

riodo di 24 mesi per lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni di prodotti riportanti la denominazione in oggetto;

la terza disposizione di interesse riguarda l'articolo 19, attuativo di direttiva compresa nell'allegato A del testo approvato in prima lettura e concernente delega in materia di miscele di sementi di piante foraggere;

il profilo oggetto della delega consiste nella commercializzazione di tali miscele, in attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione con riferimento all'utilizzo delle stesse per la preservazione dell'ambiente naturale;

l'esigenza sottesa alla normativa in questione è quella di consentire la commercializzazione mediante la previsione di specifiche deroghe, subordinate ad autorizzazione, aventi ad oggetto l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzarne la commercializzazione;

formula una relazione favorevole, a condizione che sia modificato l'articolo 20, rilevata la necessità di includere tra i Ministri proponenti i decreti legislativi attuativi anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sul presupposto che al Ministro medesimo – a seguito degli accordi in precedenza intercorsi – era stato assegnato il ruolo di autorità «capofila» nella gestione di una materia che coinvolge direttamente il mondo agricolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 20 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Vice Presidente

GARRAFFA

indi del Presidente

CURSI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI EDISON, DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE (ANIMA), DI R.ETE. IMPRESE ITALIA E DI CONFINDUSTRIA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2011) 370 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA)

Plenaria

236^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 16.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. COM (2011) 370 definitivo)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente CURSI comunica che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di Edison, Anima, R.E TE. Imprese Italia e Confindustria, svolte oggi in sede di Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il 5 ottobre prossimo alle ore 14, è previsto un incontro con alcuni membri della Commissione Industria della Camera dei deputati della Romania.

Informa altresì che, in relazione al disegno di legge n. 2626 (statuto delle imprese), la Commissione procederà ad un rapido esame degli emendamenti non appena la Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere sulle proposte emendative presentate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011)
348 DEFINITIVO*

Plenaria

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di FINMECCANICA, l'ingegnere Giuseppe Orsi, amministratore delegato, accompagnato dal dottor Roberto Maglione, responsabile risorse umane, dal dottor Francesco Lalli, responsabile relazioni industriali, dal dottor Stefano Tagliani, funzionario media Italia e stampa finanziaria, dal dottor Carlo Musso, funzionario ufficio studi, e dal dottor Lorenzo Nardelli, funzionario relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente GIULIANO avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria: audizione di rappresentanti di FINMECCANICA**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 luglio scorso.

L'ingegner ORSI illustra preliminarmente i settori di interesse del Gruppo, con specifico riferimento al *core business* aziendale, soffermandosi sui ricavi per il 2010, la dinamica degli organici e la distribuzione geografica dei dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2011. Passa quindi alla distribuzione del personale italiano, precisando che i dipendenti sono concentrati in sette regioni. Dal 2002 a giugno 2011 il Gruppo ha assunto in Italia oltre 19.000 persone; il 30 per cento dei dipendenti ha meno di 35 anni di età.

Dall'inizio della crisi, nel 2009, Finmeccanica ha continuato ad assumere in Italia, inserendo oltre 3.000 dipendenti, con un *trend* assai positivo rispetto al settore di riferimento. Peraltro, Finmeccanica opera in un comparto ad elevato contenuto tecnologico, attraverso processi produttivi a carattere fortemente manifatturiero; circa 6.000 giovani operai sono stati assunti in Italia negli ultimi dieci anni, principalmente attraverso lo strumento dell'apprendistato professionalizzante.

Evidenzia quindi la distribuzione categoriale degli operai del Gruppo ed aggiunge che a fine 2010 i dipendenti dotati di laurea in ingegneria erano circa il 21 per cento del totale e che l'anzianità aziendale media è di circa 16 anni.

La ripresa economica iniziata nel 2009 è stata a due velocità: i Paesi emergenti hanno avuto una crescita sia nella domanda interna che negli scambi commerciali, in quelli industrializzati, a fronte di una crescente domanda esterna, la domanda interna è rimasta estremamente debole. Nel 2010 la crescita nell'Unione europea è stata rallentata dalla crisi di fiducia

sui debiti sovrani; tutto ciò, insieme agli effetti delle rivolte in Nordafrica e in Medio Oriente e del terremoto in Giappone, ha indotto nel 2011 un nuovo rischio di recessione globale.

La recessione ha causato una riduzione dei costi di lavoro in tutta l'Unione europea ed un aumento medio del tasso di disoccupazione dei Paesi OCSE di circa tre punti. Nel 2010 la tendenza negativa ha iniziato ad attenuarsi. In Italia la situazione è nella media europea: in confronto alla caduta del reddito, l'impatto sul mercato del lavoro è stato relativamente modesto ed è avvenuto con un certo ritardo. Le perdite dei posti di lavoro si sono concentrate su categorie specifiche di lavoratori (giovani, precari e poco qualificati) e in determinati settori (industria ed edilizia). L'impatto è stato accentuato dal maggior utilizzo della Cassa integrazione, che però si sta stabilizzando.

Si sofferma quindi particolarmente sulla situazione degli addetti all'industria aerospaziale ed illustra l'andamento della spesa nel mercato della difesa.

Rileva infine che gli organici del Gruppo Finmeccanica hanno cominciato a decrescere a partire dall'inizio del 2010, sottolineando che l'azienda sta gestendo l'impatto della crisi nei modi appropriati ai diversi settori di *business* attraverso la definizione e l'attuazione di piani di ristrutturazione, riorganizzazione e rilancio e di programmi per l'aumento dell'efficienza che passano attraverso accordi sindacali con tutte le sigle rappresentative dei lavoratori. In questo scenario, al fine di tutelare sia la competitività dell'industria nazionale che i livelli occupazionali, ritiene necessario che vengano confermate le previsioni di spesa triennali 2012-2014 per il *budget* nazionale della difesa ed i finanziamenti del Ministero dello sviluppo economico ai programmi per la difesa e la sicurezza nazionale già avviati e contrattualizzati, i cui stanziamenti sono esauriti nel 2011. Dei fattori produttivi su cui è in gioco il vantaggio competitivo – capitale, lavoro e tecnologia – solo per quest'ultima l'Italia ha ancora un certo vantaggio sulle economie emergenti. Occorre dunque investire adeguatamente per spostare sempre più in avanti la frontiera tecnologica italiana, onde non perdere tale ultimo vantaggio. Da ciò la necessità di dare continuità agli investimenti nel settore, atteso che un arresto può portare alla rinuncia del completamento dei programmi avviati e di quelli in via di definizione, con impatti fortemente negativi in termini occupazionali.

Il presidente GIULIANO ringrazia l'ingegner Orsi per l'ampia esposizione, che offre una serie di preziosi spunti di approfondimento. In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone pertanto di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria

279^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(863) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) RIZZI ed altri. – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) CASTRO ed altri. – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

(1465) PORETTI. – *Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

(1627) ASTORE ed altri. – *Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

(1814) PERDUCA e PORETTI. – *Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

(2030) GHEDINI ed altri. – *Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*

(2042) Mauro Maria MARINO ed altri. – *Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

(2079) FLERES. – *Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*

(2202) THALER AUSSERHOFER. – *Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

– e delle petizioni nn. 628, 1081 e 1212 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio 2011.

Il PRESIDENTE avverte che, con riferimento al disegno di legge n. 863, assunto quale testo base, sono stati presentati emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Cede quindi la parola ai proponenti per l'illustrazione, a partire dalle proposte presentate con riferimento all'articolo 1.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati a sua prima firma con riferimento all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulla proposta emendativa 1.3, recante la soppressione del comma 1, in quanto ritenuto in contrasto con la normativa attualmente vigente, nonché sull'emendamento 1.7, volto a fare salvi gli esercizi commerciali preposti alla sola vendita dei farmaci da banco (*OTC – over the counter*) e senza obbligo di prescrizione (*SOP*). Illustra quindi l'emendamento 1.13, soppressivo del comma 5, in quanto la definizione di un ulteriore elenco – aggiuntivo rispetto a quello esistente per i farmaci *SOP* e *OTC* – di medicinali che possano essere venduti senza la presenza del farmacista, appare contraddittoria rispetto a quanto propugnato finora circa l'obbligatoria presenza del farmacista quale elemento di sicurezza per la dispensazione e il consumo di medicinali. Dà quindi conto della proposta 1.44, in materia di concessione regionale per l'esercizio farmaceutico, nonché dell'emendamento 1.47, volto a sopprimere il trasferimento della concessione per via successoria. Illustra infine le proposte 1.60, riguardante la riduzione dei limiti massimi di età anagrafica per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, e 1.66, in materia di concorso straordinario per soli titoli, rilevando al riguardo l'esigenza di tener conto dell'esperienza professionale maturata e di preservare le attribuzioni delle autonomie territoriali in tale settore.

La senatrice GHEDINI (*PD*), unendosi alle considerazioni formulate dalla senatrice Bassoli, dà conto delle proposte presentate a sua firma con riferimento all'articolo 1. In particolare, illustra le finalità dell'emendamento 1.6, osservando come la dispensazione dei farmaci al pubblico debba essere riservata alla professione del farmacista a prescindere dalla sede commerciale specifica, anche con riferimento alle specialità medicinali *SOP* e *OTC*. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.8, sottolineando l'esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo vigente in materia di distribuzione dei farmaci *SOP* e *OTC*. Procede quindi ad illustrare l'emendamento 1.15, osservando come l'esperienza avviata con l'attuazione del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, per la distribuzione di farmaci *SOP* e *OTC* presso gli esercizi commerciali si sia rivelata utile sia sotto il profilo della capillarità e dei vantaggi in termini di risparmio economico, sia per i risvolti di natura occupazionale in favore dei giovani professionisti. Occorre a suo giudizio consolidare tale percorso aprendo alla possibilità della distribuzione in tali ambiti anche dei farmaci previsti in fascia C, ovverosia dei medicinali prescrivibili ma non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con la precipua esclusione di alcune categorie di medicinali, ferma

restando la garanzia di sottoporre anche tali esercizi commerciali alla rete di tracciabilità e controllo che attiene agli esercizi farmaceutici. In tal senso l'emendamento 1.21, in alternativa all'estensione dei farmaci compresi nella fascia C, propone una rimodulazione complessiva, affidata alle competenze dell'AIFA, dei medicinali ricadenti sotto le categorie SOP e OTC.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti sono dati quindi per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BASSOLI (PD) dà conto dell'emendamento 2.2, esprimendo contrarietà circa l'individuazione del limite massimo di 12 ore per l'apertura giornaliera delle farmacie, in quanto, oltre a riguardare materia di competenza degli enti territoriali, tale disposizione si pone in netta controtendenza rispetto alla situazione esistente in alcune Regioni, come la Lombardia, dove è assicurato il funzionamento dei servizi farmaceutici 24 ore su 24 quali presidi sanitari indispensabili specialmente nei luoghi ad alta frequentazione, come stazioni ferroviarie ed aeroporti.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) illustra l'emendamento 2.7, espressivo del comma 2 in materia di pareri obbligatori resi da parte di ordini professionali, Comuni e ASL, a suo giudizio in contrasto con l'autonomia legislativa riconosciuta agli enti territoriali nel settore.

Dati per illustrati i restanti emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2, si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice BASSOLI (PD) dà conto dell'emendamento 3.14, volto a istituire un Fondo perequativo a sostegno delle farmacie rurali, osservando come le farmacie operanti nei centri di minori dimensioni, privi di servizi sanitari, costituiscano un importante presidio a salvaguardia della salute dei cittadini.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati quindi per illustrati gli emendamenti presentati con riferimento agli articoli 4, 5 e 6.

Si passa quindi all'articolo 8.

La senatrice BIONDELLI (PD) illustra l'emendamento 8.5, paventando il rischio che la dispensazione di prodotti oggetto della distribuzione per conto nell'ambito dei canali distributivi tradizionali possa comportare un decisivo incremento dei costi, con particolare riferimento ai farmaci antiretrovirali per il trattamento della sindrome da HIV.

Dati quindi per illustrati i restanti emendamenti si passa quindi all'articolo 9.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 9.1, sottolineando la necessità di una riformulazione della disciplina sanzionatoria tenuto conto delle disposizioni vigenti ai sensi dell'articolo 5 del menzionato decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di distribuzione dei farmaci.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare terminata la fase illustrativa degli emendamenti, osserva come siano emersi elementi utili per un confronto ampio, rimettendo a prudente apprezzamento del relatore la valutazione sull'opportunità di possibili miglioramenti del testo del disegno di legge n.863, assunto quale testo base. Avverte quindi che l'esame degli emendamenti proseguirà non appena pervenuti i pareri delle Commissioni consultate.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione la valutazione sull'opportunità di una sua possibile rinuncia all'incarico di relatore. Tale riflessione scaturisce non soltanto dal clima aspro che attualmente incombe sulla vita politica del Paese e che a suo giudizio impedisce la riapertura di un dialogo quale presupposto irrinunciabile per una efficace azione legislativa, ma è anche in qualche modo connessa a precedenti denunce diffuse dagli organi di informazione su presunti conflitti di interessi che hanno avuto ampia eco nell'opinione pubblica.

A tale riguardo ribadisce quanto già avuto modo di affermare in occasione dell'audizione informale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenziando come, lungi dal rivestire alcuna posizione in conflitto di interessi, interpreta il ruolo di relatore nel profondo rispetto dell'istituzione parlamentare, offrendo il contributo derivante dalla sua personale esperienza professionale nella prospettiva di conseguire sul piano legislativo significativi passi in avanti nella direzione dell'ammodernamento e dell'innovazione nel settore della distribuzione farmaceutica. Per altro verso, ritiene come appaia defatigante e disdicevole dover costantemente replicare ai numerosi attacchi nei suoi confronti consumati sulla stampa.

Per tali ragioni, ribadisce quindi di essere pronto a rinunciare all'incarico di relatore, osservando, oltretutto, come il venir meno di future forme di aggressione politica possano in un certo senso rendere ancora più prezioso il suo contributo alla discussione congiunta delle iniziative legislative in corso.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sincera dichiarazione, dichiarandosi tuttavia sorpreso in quanto, ricorda, già in una precedente occasione ebbe modo di sottolineare l'importanza del contributo offerto dal senatore D'Ambrosio Lettieri per la sua disponibilità a svolgere l'incarico

di relatore, mettendo a disposizione della Commissione le sue comprovate competenze professionali, già particolarmente apprezzate in altre circostanze.

A tale riguardo, ricorda che, ove non pervenga una esplicita richiesta di rinuncia in tal senso, costituisce pieno diritto del relatore continuare a svolgere l'incarico, trattandosi peraltro di percorso legislativo assai complesso, caratterizzato da ampi approfondimenti e avviato da oltre due anni. Ribadisce pertanto da parte sua piena fiducia al relatore, ferma restando l'assoluta libertà di avanzare la richiesta di rinuncia.

Coglie quindi l'occasione per ricordare come i suoi interventi siano stati sempre misurati nei toni e nei contenuti, né mai siano stati apprezzati possibili profili di conflitto di interessi. Ritiene pertanto non opportuno riaprire la questione salvo che non vi sia una esplicita richiesta in tal senso, osservando per altro verso come, nel corso della fase di illustrazione degli emendamenti, siano emersi suggerimenti utili al miglioramento del testo in discussione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) rileva prima di tutto come l'espressione di volontà del relatore su una eventuale rimessione dell'incarico in una fase così avanzata dell'esame delle proposte legislative in titolo possa sembrare una forma di velata contrarietà ai contenuti delle proposte emendative sinora illustrate. Se così non fosse, nel precisare come la sua parte politica sia rimasta del tutto estranea a tali forme di polemica, invita il relatore medesimo a chiarire a quali valutazioni ed ambiti si riferiscano le sue considerazioni.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per evidenziare come il senatore D'Ambrosio Lettieri abbia espresso amarezza per vicende non occorse all'interno della Commissione bensì in altri ambiti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ringraziare il Presidente per la precisazione, rinnova la sua disponibilità a rinunciare all'incarico laddove sussista anche una sola voce di contrarietà che vede nella sua figura e nel ruolo ricoperto in qualità di relatore un serio impedimento nel conseguire un risultato legislativo con maggiore efficacia. A tale riguardo precisa di essersi riferito a dibattiti pubblici maturati fuori dagli organi parlamentari nonché ad attacchi personali diramati sulle agenzie di stampa. Nel sottolineare l'attuale momento di declino della vita politica, tiene a precisare come la sua proposta, ancorché tardiva, non attenga alla fase emendativa, bensì a dichiarazioni e a riscontri non veritieri apparsi sulla stampa circa la promozione, all'interno dell'istituzione parlamentare, di attività di *lobbying* e di protezione di interessi corporativi, aspetti che non appartengono al proprio modo di esercitare e interpretare il mandato parlamentare.

Alla luce di tali considerazioni prende quindi atto che la Commissione ritiene non sussistente tale profilo di incompatibilità, circostanza questa che costituisce un ulteriore e maggiore stimolo per offrire un signi-

ficativo contributo alla discussione, nella prospettiva di definire una disciplina organica per la tutela e l'efficientamento di un servizio utile alla comunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio 2011.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta, ad iniziare dalle proposte emendative presentate all'articolo 1.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.1, volto a sottolineare, che i registri degli impianti protesici mammari, si inquadrano anche nel campo della prevenzione oncologica. Illustra altresì l'emendamento 1.3 con il quale si intende subordinare il trattamento dei dati raccolti nei registri alla previa informazione del soggetto sottoposto al trattamento sanitario. Con l'emendamento 1.4, invece, si ritiene opportuno prevedere che il registro nazionale venga istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.2 diretto a prevedere che i registri raccolgano dati concernenti la tipologia e la durata degli impianti, con informazioni dettagliate anche circa il materiale impiegato: tale proposta, se approvata, infatti, accrescerebbe il livello di sicurezza e qualità dei prodotti utilizzati nei trattamenti, a garanzia del paziente.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 2.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) evidenzia l'emendamento 2.1 che propone di escludere il divieto di impiantare protesi mammarie sui soggetti minori di età nei casi di gravi malformazioni congenite certificate. Con gli emendamenti 2.2 e 2.3, invece, si inaspriscono le sanzioni a carico di chi non osserva il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La RELATRICE, nel preannunciare che l'emendamento 2.4 potrebbe essere oggetto di una successiva riformulazione che si riserva di sottoporre al vaglio della Commissione, rileva come tale proposta introduca, quale ulteriore sanzione, la sospensione di un mese dall'attività professionale a carico di quei soggetti che non osservino il divieto sancito dal comma 1 dell'articolo.

Dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, si procede all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 4.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) illustra l'emendamento 4.1 con il quale si prevede che nella scheda informativa compilata da ciascuna struttura sanitaria siano incluse informazioni sulla presunta durata minima dell'impianto e sui possibili effetti collaterali.

Non essendovi emendamenti presentati all'articolo 5, si procede all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 6.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 6.1, volto a sostituire l'articolo 6, nel senso di prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge siano reperiti a valere sulle risorse del fondo di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 863

Art. 1.

1.1

BELISARIO

Sostituire l'articolo 1, con i seguenti:

«Art. 1. – 1. In attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, la presente legge ha la finalità di garantire e favorire l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 41, primo e terzo comma, e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l'accesso all'esercizio della professione dei farmacisti.

2. Ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all'albo professionale dei farmacisti.

3. In applicazione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, è stabilita dalle regioni e si distingue in farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e le parafarmacie. Per le finalità di cui al comma 1, la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale di farmacista e di verificare la corretta applicazione dei parametri ubicativi delle parafarmacie, di cui al comma 5.

4. Sono farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362. L'uso della denominazione «Farmacia» e l'insegna a croce di colore verde sono riservati esclusivamente alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e alle farmacie ospedaliere.

5. Sono parafarmacie gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro 100.000 e l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della parafarmacia. La sede della parafarmacia deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle parafarmacie non inferiore a 500 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia dei due esercizi. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è consentita l'apertura della parafarmacia decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma. Nella comunicazione il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, l'ubicazione della parafarmacia, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea ufficiale.

6. Possono essere titolari di una parafarmacia, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, i cittadini di cui al comma 2 che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età alla data di invio delle comunicazioni di cui al comma 5. L'accesso alla titolarità è riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

7. Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL di cui al secondo periodo del comma 5 gli esercizi di vicinato la cui titolarità sia riferita ad un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l'acquisizione della titolarità di una farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale determina il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL di cui al secondo periodo del comma 5. Alle parafarmacie si applicano gli articoli 3 e 7, commi da 1 a 4-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni.

8. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle parafarmacie possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) e c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. È facoltà della parafarmacia, previa comunicazione da inviare all'ASL competente per territorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili. Le parafarmacie devono attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004.

Art. 1-bis. – 1. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate con il SSN e sulle parafarmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

2. Sono estese alle parafarmacie, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

3. Le parafarmacie sono soggette alle norme in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, comma 3 della citata legge n. 833 del 1978.

Art. 1-ter. – 1 Alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di parafarmacia agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 30 giugno 2012 risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco e che abbiano dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. La titolarità degli esercizi di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. La trasformazione in parafarmacia è consentita agli esercizi di vicinato di cui al comma 1, il cui farmacista titolare abbia conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

4. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 1, prima della trasformazione in parafarmacie debbono rispondere ai requisiti previsti all'articolo 1-bis. Sono esclusi da quanto disposto nel presente articolo, trascorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui all'articolo 1, comma 7».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, le parole: «dall'articolo 1, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo».

1.2

BELISARIO

Sopprimere i commi da 1 a 9.

1.3

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Sopprimere il comma 1.

1.4

BELISARIO

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. È facoltà degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, previa comunicazione da inviare all'ASL competente per territorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004».

b) i commi 2, 5, 6, 7 sono soppressi;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1, secondo periodo, non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo e possono esporre un'insegna, diversa da quelle delle farmacie e con l'indicazione chiara della scritta »PARAFARMACIA«».

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1, secondo periodo, devono indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità».

1.5

BELISARIO

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all'albo professionale dei farmacisti.»;

b) al comma 6, le parole: «e senza l'obbligo della presenza di un farmacista» sono soppresse;

c) al comma 8, le parole da: «sono esonerati» fino a: «la possibilità di» sono sostituite dalle seguenti: «possono»;

d) al comma 8, le parole da: «è riservata» fino a: «dell'esercizio stesso» sono soppresse.

1.6

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1-bis. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

1.7

BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le specialità previste dal comma 5» con le seguenti: «fatti salvi gli esercizi individuati del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, quest'ultimi limitatamente alla vendita dei farmaci da banco (OTC) di farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP)».

1.8

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «le specialità previste dal comma 5» con le seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006».

1.9

ASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indicazione chiara della scritta "farmacia" è riservata in modo esclusivo alle farmacie pubbliche e private inserite in pianta organica e convenzionate con il SSN.».

1.10

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, GHEDINI, PORETTI

Sopprimere il comma 2.

1.11

RIZZI

Il comma 2, è sostituito con il seguente: «La distribuzione di presidi medico-chirurgici, di prodotti sanitari, di alimenti speciali e di ogni altro prodotto parafarmaceutico con oneri a carico dei Servizi sanitari regionali, del Servizio sanitario nazionale (SSN) o delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riservata in via preferenziale alle farmacie e agli esercizi commerciali, di cui all' articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, purché il costo totale del servizio non sia superiore a quello ottenibile con altre forme di distribuzione; il confronto tra i costi deve prendere in considerazione tutti gli oneri connessi con ogni singolo servizio, compresi quelli che ricadono sui cittadini».

1.12

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente

al comma 11 alla lettera *a*) sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 12 sopprimere le parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 14 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 19 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 20 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 21 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

conseguentemente all'articolo 2

al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

conseguentemente all'articolo 3

al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», al comma 4 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», al comma 7 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»,

conseguentemente dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«9-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.13

BASSOLI, GHEDINI, Ignazio MARINO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

1.14

BIANCHI

Sopprimere i commi 5 e 6.

1.15

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

«5. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni.

6. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura».

1.16

RIZZI

Il comma 5, è sostituito con il seguente: «Per i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, viene identificata una nuova categoria di farmaci, con obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, con esclusione di quelli di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

Il comma 6, è sostituito con il seguente: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, a rivedere l'elenco dei medicinali non soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica».

Al comma 7, sostituire le parole: «farmaci di cui al comma 6» *con le seguenti:* «farmaci di cui ai commi 5 e 6».

Al comma 8, sostituire le parole: «farmaci di cui al comma 6» *con le seguenti:* «farmaci di cui ai commi 5 e 6».

Al comma 8, sopprimere le parole: «e sono esonerati dall'obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze».

Al comma 9, sostituire le parole: «farmaci di cui al comma 6» *con le seguenti:* «farmaci di cui ai commi 5 e 6».

1.17

BIONDELLI, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, a rivedere l'elenco dei medicinali non soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica».

1.18

Ignazio MARINO, GHEDINI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

Al comma 6, sopprimere le parole: «per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica,» *e sostituire le parole:* «possono essere vendute» *con le seguenti:* «possono essere venduti».

1.19

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 6, sopprimere le parole: «e senza obbligo della presenza di un farmacista».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e sono esonerati dall'obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze;».

1.20

ASTORE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «presenza di un farmacista» *aggiungere le seguenti:* «, nei cosiddetti "negozi di vicinato" iscritti negli elenchi ministeriali.».

1.21

GHEDINI, CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che per principi attivi e per caratteristiche specifiche possono essere dispensati dagli esercizi di cui al-

l'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006».

1.22

ASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «strutture commerciali» aggiungere le seguenti: «nei cosiddetti "negozi di vicinato" iscritti negli elenchi ministeriali,».

1.23

BELISARIO

Al comma 8 le parole da: «e sono esonerati» a «dipendenze» sono soppresse.

1.24

ASTORE

Al comma 8, dopo la parola: «parafarmacia» aggiungere le seguenti: «, utilizzando caratteri della stessa grandezza, colore, font (tutto grassetto, tutto corsivo, tutto sottolineato), e senza l'utilizzo di artifici atti a separare la parola continua "parafarmacia"».

1.25

FLERES

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 10-ter, è sospesa l'apertura di nuove parafarmacie.

10-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti, anche in comuni diversi.».

1.26

BELISARIO

Al comma 11, sopprimere l'alinea e la lettera a).

1.27

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 1.000 abitanti.».

1.28

RIZZI

Al comma 11, sostituire le parole: «a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti; per l'apertura di nuove farmacie, in centri con popolazione residente superiore ai 4.000 abitanti», con le seguenti: «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e una farmacia ogni 2.500 abitanti negli altri comuni. Non sono da considerarsi farmacie ai fini del computo succitato le sedi farmaceutiche autorizzate in quanto succursali o dispensari. La Regione competente per territorio attiva le procedure per l'apertura di una nuova farmacia ogni qual volta nel comune la popolazione eccedente il rapporto tra popolazione e numero delle farmacie è pari o maggiore di 0,5».

1.29

ASTORE

Al comma 11, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: «una farmacia ogni 4000 abitanti» con le seguenti: «una farmacia ogni 3500 abitanti» e sostituire le parole: «popolazione residente superiore ai 4.000 abitanti» con le seguenti: «popolazione residente superiore ai 3.500 abitanti».

1.30

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, lettera a) sostituire: «4.000» con: «1.000».

1.31

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, lettera a) sostituire: «100.000» con: «50.000».

1.32

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, lettera a) sostituire: «10 per cento» con «50 per cento».

1.33

ASTORE

Al comma 11, lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «arrotondato all'unità superiore.» aggiungere le seguenti: «La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al presente comma è computata ai fini dell'apertura di una nuova farmacia qualora sia pari ad almeno il 50 per cento più uno del parametro stesso.».

1.34

RIZZI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: «Le regioni e le province autonome» fino alle parole: «5.000 unità giornaliera».

1.35

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, lettera a), sopprimere il periodo: «, con superficie di vendita superiore ai 10.000 metri quadrati o con affluenza media superiore alle 5.000 unità giornaliere».

1.36

ASTORE

Al comma 11, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: «10.000 metri quadrati» aggiungere le seguenti: ««inserite in comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.».

1.37

RIZZI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: «L'assegnazione di queste concessioni può avvenire con criteri diversi dalle normali procedure concorsuali».

1.38

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 11, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

1.39

RIZZI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: «La nuova sede farmaceutica deve comunque distare almeno 2.000 metri dalla farmacia più vicina».

1.40

CHIAROMONTE, BIONDELLI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 11, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

1.41

RIZZI

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «Le piante organiche comunali devono essere riviste, in base ai dati Istat della popolazione residente rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno», con le seguenti: «Le piante organiche comunali devono essere riviste, tenendo conto della popolazione residente e delle presenze turistiche medie giornaliere rilevate nell'arco della stagione turistica locale, sulla base dei dati Istat più recenti».

1.42

PORETTI, PERDUCA

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

1.43

RIZZI

Il comma 12, è sostituito con il seguente: «L'esercizio farmaceutico è soggetto al regime di concessione regionale; le concessioni possono essere rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o società di persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista e iscritte all'albo. La concessione non è trasferibile ad altro soggetto, sia esso persona fisica che società; la concessione decade al compimento del settantesimo anno di età della persona fisica assegnataria della concessione; al compimento del settantesimo anno di età di un socio, di società di persone, la sua quota di partecipazione è acquisita dagli altri soci. Una singola persona fisica o giuridica costituita ai sensi della citata legge n. 362 del 1991 non può possedere più di una farmacia».

1.44

BASSOLI, BIONDELLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esercizio farmaceutico è soggetto al regime di concessione regionale; le concessioni possono essere rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o società di persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista e iscritte all'albo. La concessione non è trasferibile ad altro soggetto, sia esso persona fisica che società; la concessione decade al compimento del settantesimo anno di età della persona fisica assegnataria della concessione; al compimento del settantesimo anno di età di un socio, di società di persone, la sua quota di partecipazione è acquisita dagli altri soci».

1.45

PORETTI, PERDUCA

Al comma 12, dopo la parola: «giuridiche» aggiungere: «e società di capitale».

1.46

PORETTI, PERDUCA

Al comma 12, sopprimere il periodo: «; la concessione è trasferibile per atto tra vivi, per donazione, per successione».

1.47

BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, PORETTI

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: «per successione».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sopprimere le parole da: «in caso di morte del titolare» fino alla fine del comma.

1.48

ASTORE

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «per donazione, per successione.» sostituire le parole da: «una singola persona fisica» fino a: «iscritto ad una facoltà di farmacia» con le seguenti: «in caso di morte del titolare, qualora gli eredi non possiedano i requisiti di legge per l'esercizio della farmacia, gli eredi stessi possono continuare la gestione nominando un direttore responsabile per non più di tre anni; il periodo di gestione provvisoria può essere aumentato sino a sei anni nei casi in cui uno degli eredi sia iscritto o stia per iscriversi ad una Facoltà di Farmacia».

1.49

ASTORE

Al comma 12, sopprimere le parole da: «una singola persona fisica» fino a: «iscritto all'ordine dei farmacisti».

1.50

PORETTI, PERDUCA

Al comma 12, sostituire il periodo: «Una singola persona fisica o giuridica costituita ai sensi della citata legge n. 362 del 1991 non può possedere più di quattro farmacie» con: «Una singola persona fisica o giuridica o una società di capitale può possedere più farmacie».

1.51

ASTORE

Al comma 12, prima delle parole: «in caso di morte» inserire le seguenti: «qualora la persona singola dovesse possedere più di un farmacia, in caso di morte del titolare andrebbero a concorso tutte le farmacie di cui era titolare;».

1.52

PORETTI, PERDUCA

Al comma 12, sopprimere il periodo: «in caso di morte del titolare, qualora gli eredi non possiedano i requisiti di legge per l'esercizio della farmacia, gli eredi stessi possono continuare la gestione nominando un direttore responsabile per non più di tre anni; il periodo di gestione provvisoria può essere aumentato sino a cinque anni nei casi in cui uno degli eredi sia iscritto ad una facoltà di farmacia.

1.53

PORETTI, PERDUCA

Al comma 13, dopo le parole: «persone giuridiche» *aggiungere* «e le società di capitale».

1.54

RIZZOTTI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere dopo il comma 12 il seguente: "13. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il titolare di farmacia ha l'obbligo, al compimento del settantacinquesimo anno d'età, di trasferire la titolarità dell'esercizio"».

13-ter. All'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni aggiungere, dopo il comma 7, il seguente: "8. La direzione della farmacia deve essere affidata ad un farmacista che non abbia raggiunto il limite di età di settantacinque anni"».

1.55

BELISARIO

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole da: "in ogni caso" a "eventuali pubblicazioni" sono soppresse;

b) al comma 15 sopprimere il primo periodo;

c) al comma 20, primo periodo, le parole: "per soli titoli" sono soppresse;

- d) al comma 20, sopprimere il secondo periodo;
e) al comma 20, terzo periodo, le parole da: "godranno" fino "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "godono",
e) il comma 21 è soppresso».
-

1.56

PORETTI, PERDUCA

Al comma 14 all'alinea, sostituire le parole: «in ogni caso la valutazione dei candidati basata su tre elementi:» con le parole: «in ogni caso la valutazione dei candidati basata sui seguenti elementi» e sopprimere la lettera: «a) l'anzianità di lavoro in farmacia;».

1.57

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: «in farmacia» con le seguenti: «come farmacista».

1.58

ASTORE

Al comma 14, lettera b), dopo le parole: «test» aggiungere le seguenti: «inerente l'esercizio pratico in farmacia,».

1.59

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 15.

1.60

BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 15, sostituire la parola: «sessantacinque» con la seguente: «sessanta».

1.61

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 16.

1.62

PORETTI, PERDUCA

Al comma 16, sopprimere le parole: «presso una università dell'Unione europea».

1.63

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 17.

1.64

RIZZI, ADERENTI, MAZZATORTA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Titolari delle concessioni possono essere anche i comuni, sia esercitando il diritto di prelazione per le nuove sedi, sia assumendo la gestione diretta delle farmacie alle quali i titolari abbiano rinunciato o non siano state aperte oltre i limiti previsti dalla legge. Il diritto di prelazione sulle nuove sedi è esercitabile dai comuni in ogni caso, indipendentemente dal numero di nuove farmacie istituibili».

1.65

CHIAROMONTE, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, Ignazio MARINO, GHEDINI, PORETTI

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

1.66

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, sopprimere il comma 21.

1.67

RIZZOTTI

Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:

«20. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa indicano un concorso straordinario per titoli di studio e professionali nel quale sono messe a concorso tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente e quelle derivanti dall'applicazione delle nuove norme previste nella presente legge.

Le modalità dell'espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono stabilite dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di assicurare la celere e uniforme attuazione della nuova disciplina sull'intero territorio nazionale, garantendo altresì l'omogeneità dei criteri di valutazione, i bandi dovranno in ogni caso attenersi ai seguenti principi fondamentali:

sono valutati, al fine della assegnazione delle farmacie, solo i punteggi relativi all'anzianità di lavoro in farmacia ed i titoli derivanti dal *curriculum* degli studi e da eventuali pubblicazioni;

i titolari ed i direttori degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 godono, limitatamente a questo concorso straordinario, di un punteggio maggiorato di un numero di punti pari a quello corrispondente a due anni di attività professionale in qualità di direttore di farmacia aperta al pubblico.

In riferimento ai posti messi a concorso ai sensi del comma 1, non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni e non possono partecipare al concorso straordinario i titolari di farmacia, ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata, ai quali è riconosciuta la maggiorazione di punteggio prevista dalla normativa vigente.

21. Nel caso che, trascorsi i tre mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non indicano il concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede direttamente».

1.68

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «per soli titoli» con le seguenti: «per titoli ed esami».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel concorso sono valutati, ai fini della assegnazione delle farmacie l'anzianità di lavoro come farmacista; il superamento di un test per valutare la preparazione professionale; il curriculum degli studi ed eventuali pubblicazioni».

1.69

ASTORE

Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: «già previste in pianta organica» aggiungere le seguenti: «e anche quelle non ancora assegnate, escludendo tutte le sedi con popolazione inferiore a 800 abitanti.».

1.70

GHEDINI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 20, secondo periodo, sopprimere la parola: «solo».

1.71

PORETTI, PERDUCA

Al comma 20, sopprimere le parole: «all'anzianità di lavoro in farmacia».

1.72

Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «in farmacia» con le seguenti: «come farmacista».

1.73

RIZZI

Al comma 20, sostituire le parole: «I titolari ed i direttori delle parafarmacie godranno, limitatamente a questo concorso straordinario, di un punteggio maggiorato di un numero di punti pari a quello corrispondente a due anni di attività professionale in qualità di direttore di farmacia aperta al pubblico», con le seguenti: «Per gli anni di attività svolta come titolari o direttori di parafarmacia, potranno usufruire, limitatamente a questo concorso straordinario, di un punteggio maggiorato pari a quello corrispondente all'attività professionale di direttore di farmacia aperta al pubblico».

1.74

BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 20, sopprimere il quarto periodo.

1.75

RIZZI

Al comma 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole : «Non possono partecipare ai concorsi i farmacisti che abbiano compiuto, alla data del bando, i sessantacinque anni di età e i farmacisti che:

a) abbiano ceduto, anche mediante conferimento a società, la propria farmacia assegnata con procedura concorsuale, da meno di dieci anni. Il numero di anni sono ridotti a cinque se trattasi di assegnazione di farmacia rurale sussidiata;

b) abbiano ceduto, anche mediante conferimento a società, da meno di tre anni la farmacia acquisita per atto tra vivi o per eredità;

c) già vincitori di concorso negli ultimi 5 anni, abbiano rifiutato la farmacia loro assegnata.

La lettera e) all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogata.

1.76

Ignazio MARINO, BOSONE, BIONDELLI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Sopprimere il comma 21.

1.77

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 22.

1.78

RIZZOTTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

''1-bis. La proprietà degli esercizi di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e la partecipazione in società proprietarie dei suddetti esercizi

sono incompatibili con la titolarità della farmacia e con la qualità di socio nelle società di cui al presente articolo'».

1.0.1

PICCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 90 giorni, i soggetti titolari, alla data del 31 dicembre 2010, degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, condotti in forma individuale o societaria, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco, possono trasformare il proprio esercizio di vicinato in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, assumendone la relativa titolarità. I soggetti titolari, di cui al presente comma, devono essere in possesso della laurea in farmacia ovvero della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, nonché devono essere iscritti al rispettivo ordine provinciale dei farmacisti. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, i soggetti titolari di cui al presente comma, devono essere in possesso dei requisiti professionali di idoneità alla titolarità di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. In mancanza di essi, si impegnano a nominare un idoneo direttore responsabile. Se uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, risulta proprietario di più esercizi di vicinato, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda è effettuato l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Oltre tale termine ed in assenza di provvedimenti ostativi, la domanda di trasformazione si intende regolarmente accettata. Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale è tenuto a versare una tassa di concessione una tantum dell'importo di 300.000 euro.

3. Sono esclusi dalla trasformazione in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale tutti gli esercizi che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) sono di proprietà di farmacisti già titolari di farmacia convenzionata;
- b) sono condotti in forma societaria ed almeno uno dei titolari non è in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- c) sono di proprietà di società di capitali.

4. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie così trasformate sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, i soggetti titolari di cui al comma) 1, che siano organizzati in forma di società a responsabilità limitata, devono provvedere, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento societario ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, e dall'articolo 7, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Art. 2.

2.1

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e per non più di dodici».

2.3

ASTORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dodici ore giornaliere;» aggiungere le seguenti: «per le farmacie rurali site in comuni al di sotto dei 3.000 abitanti le ore possono essere ridotte a non meno di quattro.».

2.4

RIZZI, ADERENTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le misure previste dai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti al fine di consentire una prosecuzione dell'orario di apertura anche nelle ore notturne.».

2.5

ASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per tutti i cittadini» aggiungere le seguenti: «disabili o impossibilitati a recarsi in farmacia perché affetti da malattie disabilitanti certificate e/o non assistiti da familiari certificati dal comune.».

2.7

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Sopprimere il comma 2.

2.6

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, sopprimere la parola: «obbligatori.».

2.8

PORETTI, PERDUCA

Al comma 5, lettera b) aggiungere la parola: «paternità».

2.9

RIZZOTTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è sostituita dalla seguente:

''f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive anche presso gli Ordini professionali o per incarichi sindacali elettivi''».

2.10

RIZZI, ADERENTI

Al comma 6, dopo le parole: «anche al di fuori delle fattispecie di cui al comma 5,» inserire le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sette giorni».

Art. 3.**3.1**

BELISARIO

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina» sono soppresse;*

b) *il comma 2 è soppresso;*

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano un concorso per l'assegnazione della gestione del presidio.»;

d) *al comma 4 le parole: «e dell'ordine dei farmacisti della provincia interessata» sono soppresse;*

e) *il comma 7 è soppresso.*

3.2

ASTORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla farmacia più vicina» aggiungere le seguenti: «se è unica nel comune, altrimenti, se ci sono più farmacie nel comune in cui la frazione è ubicata, si indice un concorso tra le farmacie che insistono in quel comune».

3.3

ASTORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sottoposti alla disciplina degli stupefacenti» aggiungere le seguenti: «qualora il presidio farmaceutico, sia affidato ad un titolare di farmacia rurale, sita in un comune al di sotto dei 1.500 abitanti, l'orario di apertura è ridotto ad un minimo di diciotto ore settimanali».

3.4

ASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «idoneo alla titolarità» aggiungere le seguenti: «tranne nei casi di farmacie rurali sussidiate».

3.5

ASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «farmacia più vicina» aggiungere le seguenti: «, sempre se unica».

3.6

ASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «i titolari delle farmacie più vicine» aggiungere le seguenti: «che insistono in un raggio di dieci chilometri».

3.7

ASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «1.200 abitanti» con le seguenti: «800 abitanti».

3.8

ASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «della provincia interessata.» aggiungere le seguenti: «Tale farmacia di nuova apertura va a costituire apertura di farmacia in conto abitanti.».

3.9

ASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 2.500 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Quando l'area, che si trova nelle condizioni topografiche e di viabilità che richiedono una specifica assistenza farmaceutica, comprende meno di 800 abitanti, in luogo dell'apertura di una nuova farmacia può essere istituito un dispensario farmaceutico come previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni.».

3.10

ASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con la procedura prevista al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire una farmacia:

a) negli aeroporti civili a traffico internazionale e nelle aree di servizio autostradali servite da servizi alberghieri;

b) nelle grandi stazioni ferroviarie e nelle stazioni marittime dove non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 500 metri;

c) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 2.500 metri.».

3.11

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere i commi 5 e 6.

3.12

ASTORE

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«5. L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione di specifiche forme di sostegno, aggiuntive rispetto all'indennità di residenza, a favore delle farmacie e dei presidi farmaceutici operanti in località con meno di 800 abitanti.

3.13

PORETTI, PERDUCA

Al comma 7, sopprimere: «ma per non più di quattro mesi l'anno».

3.14

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, GHEDINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. È istituito, nell'ambito di ciascuna Regione, un fondo perequativo a favore delle farmacie rurali, alimentato dal Servizio sanitario nazionale e dalle farmacie urbane, sulla base di criteri e di modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 4.**4.1**

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 4.

Art. 5.**5.1**

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 5.

5.2

BELISARIO

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

2. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.»

5.3

CALABRÒ

Al comma 1 sopprimere le parole: «o distribuzione».

5.4

GUSTAVINO

Dopo le parole: «o distribuzione dei farmaci» aggiungere le seguenti: «escluse le cooperative tra farmacisti».

Art. 6.

6.1

PORETTI, PERDUCA

All'articolo 6, aggiungere infine: «e delle parafarmacie».

Art. 8.

8.1

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

8.2

BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

8.3

ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «al momento delle dimissioni.» aggiungere le seguenti: «Tale fornitura avrà la durata massima di sette giorni».

8.4

BIANCHI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Al comma 1» fino a: «devono».

8.5

BIONDELLI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, GHEDINI

Sopprimere il comma 2.

8.6

RIZZI

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. I prodotti, oggetto della distribuzione per conto, secondo quanto previsto dal già citato articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, sono distribuiti, ventiquattro mesi dalla loro prima commercializzazione, attraverso la rete delle farmacie pubbliche, delle farmacie private e delle parafarmacie, secondo criteri di concorrenzialità, purché il costo totale del servizio non sia superiore a quello ottenibile con altre forme di distribuzione. Il confronto tra i costi deve prendere in considerazione tutti gli oneri connessi con ogni singolo servizio, compresi quelli che possono ricadere sui cittadini».

8.7

BIANCHI

Al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «devono» inserire le seguenti: «essere compresi tra quelli identificati dall'AIFA come PHT e».

8.8

BIANCHI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «I prodotti in questione» fino a: «distribuzione dei farmaci».

8.0.1

CURSI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art.8-bis.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e per una correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa sanitaria, all'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo le parole: "all'AIFA il numero" inserire il termine: "esatto" e dopo le parole: "dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente" sono inserite le seguenti: "comprovato da una verifica di conformità annuale, ai sensi degli articoli 113 comma 1, lettera b) e 119, comma 1 del presente decreto legislativo, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003"».

Art. 9.**9.1**

GHEDINI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2515**Art. 1.****1.1**

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel campo della prevenzione oncologica».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 4 sostituire le parole: «la durata degli impianti» con le seguenti: «la tipologia e durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto».

1.3

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «, previa informazione del soggetto sottoposto al trattamento sanitario,».

1.4

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole da: «la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».

Art. 2.**2.1**

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica».

2.2

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 15.000 euro» con le seguenti: «della multa da euro 50.000 a euro 250.000 e l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.»

2.3

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 15.000 euro» con le seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000».

2.4

LA RELATRICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un mese di sospensione dall'attività professionale».

Art. 3.**3.1**

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o chirurgia toracica».

Art. 4.**4.1**BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'impianto, gli effetti collaterali» con le seguenti: «la presunta durata minima dell'impianto, nonché i possibili effetti collaterali».

Art. 6.**6.1**BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria**293^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Belcastro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2422) DIVINA e PITTONI. – *Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza* (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori degli emendamenti 1.1 e 1.2 hanno rinunciato ad illustrarli.

Il sottosegretario BELCASTRO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa propri gli emendamenti 1.1 e 1.2 e invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.1, rilevando che il provvedimento in esame mette irragionevolmente in discussione il princi-

pio dell'esclusività della scelta della forma di attività venatoria, sancito dal comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992. Fa presente, infine, che comunque il Gruppo PD si asterrà sull'emendamento 1.2.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente D'ALÌ, constatata la mancanza del numero legale necessario per procedere alla votazione dell'emendamento 1.1, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2422

Art. 1.

1.1

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

1.2

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1 le parole: «delle Regioni a statuto speciale e» sono soppresse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 20 settembre 2011

Plenaria
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 21,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore dello staff del Direttore generale, dottor Andrea Sassano, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, Direttore Affari Legali e Societari, il dottor Fabrizio Casinelli, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei
(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE, fornendo chiarimenti circa l'assenza odierna del presidente Garimberti, introduce alcuni temi oggetto dell'audizione, con particolare riferimento ai segnali di disaffezione verso il servizio pubblico, al calo degli ascolti, soprattutto del TG1, all'invasione della RAI da parte della politica, ad alcuni incarichi ancora vacanti e alla situazione di RAI News.

La Commissione decide poi di procedere alternando le domande dei singoli Commissari alle relative risposte del direttore generale.

Interviene quindi il deputato BELTRANDI (*PD*), cui il direttore generale risponde specificando come le situazioni di Santoro, Dandini e Ruffini rappresentino storie diverse, comunque basate su scelte individuali; inoltre, un canale di *all news* costituisce un progetto importante, ancora da realizzare, mentre la RAI non ha assunto decisioni in merito al dottor Mineo.

Rispondendo invece al deputato PELUFFO (*PD*), ribadisce come nelle scelte riguardanti i singoli programmi vengano privilegiate linee aziendali, non obiettivi mirati a singole cose o persone; chiarisce poi come il programma «Parla con me» sia di proprietà della RAI. In merito all'appello lanciato dalla redazione del TG2 circa l'affidamento della redazione all'attuale direttore *pro tempore*, fa presente come tale questione sia di competenza del consiglio di amministrazione.

In risposta al deputato MERLO (*PD*), che formula quesiti in tema di garanzia del pluralismo e di criteri di comportamento da uniformare tra i vari telegiornali, il direttore generale condivide l'importanza del contraddittorio, anche se le modalità per assicurarlo dipendono dal *format* del programma; aggiunge come negli ultimi tempi sia stato ripreso il dialogo con i direttori di testata e sia stata rivisitata la Carta dei doveri, che sarà sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione.

Rispondendo quindi al deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) sui temi del calo della pubblicità in RAI, della crisi del TG1 e del possibile indebolimento del palinsesto di RAI3, la dottoressa LEI osserva come RAI1 registri un'offerta decisamente da rinnovare, mentre le valutazioni sul TG1, anche in termini di *share*, dovranno essere effettuate con tempi congrui, così come per ogni altro programma; circa RAI3, che comunque presenta una programmazione interessante anche al di là di «Parla con me», il rapporto con Milena Gabanelli prevede delle prudenti verifiche da effettuare da parte dell'interessata a fine anno.

Al senatore VITA (*PD*), che chiede se non sia il caso di valorizzare l'offerta di RAI News, anche grazie all'insediamento territoriale su cui la RAI può fare affidamento, nonché di avere notizie sull'inchiesta interna riguardante la struttura Delta e le posizioni di Luciano Campoli e del dottor Nardello, il direttore generale fa presente che l'inchiesta interna è stata svolta e giungerà quanto prima a delle conclusioni; l'azienda intende altresì prestare grande attenzione ai temi della vigilanza e della sicurezza; inoltre, l'ipotesi di coniugare l'offerta *all news* con l'informazione regionale è quanto mai attuale.

Il senatore MORRI (*PD*) chiede di conoscere la tempistica riguardante il completamento del passaggio al digitale terrestre, nonché se sia immaginabile una revisione della modalità del contratto «chiavi in mano» per i singoli programmi; domanda altresì se non sia possibile da parte del direttore generale una proposta alternativa all'incarico affidato al dottor Minzolini.

Precisando come la RAI non possa essere rifondata contemporaneamente in tutte le sue componenti, la dottoressa LEI concorda sulla necessità di rivedere le tipologie contrattuali per i programmi, privilegiando le produzioni interne.

Al senatore PARDI (*IdV*), che chiede notizie su RAI Parlamento e sull'archivio della RAI, fa presente come quest'ultimo rappresenti un grande patrimonio della RAI, di cui occorre certamente regolamentare l'utilizzo. Precisa inoltre come eventuali decisioni riguardanti il direttore del TG1 spettino al consiglio di amministrazione.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene che lo *share* del TG1 vada inquadrato in un contesto più ampio, tenendo anche conto della realtà di *internet*, in cui peraltro la testata ha effettuato un investimento importante. Chiede poi se per le nomine si intenda realmente valorizzare le risorse interne, superando la logica spartitoria nell'affidamento degli incarichi e se nella gestione dei singoli programmi si intenda seguire costantemente la medesima *policy* aziendale.

Il direttore generale LEI ritiene necessario rinnovare i criteri aziendali in tema di nomine, favorendo le professionalità interne e prescindendo da logiche spartitorie, pur nel rispetto delle idee di ciascuno. La prassi finora adottata nei riguardi dei singoli programmi deve diventare una *policy*, affinché la RAI possa sempre esercitare appieno i diritti aziendali che detiene.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda di aver concordato con il direttore generale un orario di chiusura che, alla luce del numero dei parlamentari ancora iscritti a parlare, non potrà verosimilmente essere rispettato, a meno che i medesimi non accorpino i quesiti.

Dopo un intervento del deputato LUPI (*PdL*), il senatore BUTTI (*PdL*) propone di rinviare il seguito dell'audizione.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE, ricordando che dovranno ancora intervenire i deputati Sardelli (*PT*), Carra (*UdCpTP*), Rao (*UdCpTP*), Lupi (*PdL*) e la senatrice Bianchi (*PdL*) rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,35.

